



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 761

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 5 luglio 2017

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

*Plenaria* (\*)

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2<sup>a</sup> (Giustizia):

*Plenaria* . . . . . Pag. 5

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Sottocommissione per i pareri* . . . . . Pag. 9

*Plenaria* . . . . . » 9

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Plenaria* . . . . . » 11

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 14

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (1<sup>a</sup> antimeridiana)* . . . . . » 18

*Plenaria (2<sup>a</sup> antimeridiana)* . . . . . » 22

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 24

6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro:

*Plenaria* . . . . . » 33

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione Giunta Elezioni verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 761° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 luglio 2017.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IP; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	51
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 347)</i> . . . . .	»	56
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 192)</i> . . . . .	»	57
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	57
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 367)</i> . . . . .	»	61
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 368)</i> . . . . .	»	61
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 369)</i> . . . . .	»	65
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	66
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 105)</i> . . . . .	»	70
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	70
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	78
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	83
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	88
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	98

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	111
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	114
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .		117
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	130
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	130

---

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 761<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 luglio 2017.

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 132

Per la sicurezza della Repubblica:

*Plenaria* . . . . . » 134

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

*Ufficio di Presidenza* . . . . . » 135

*Plenaria* . . . . . » 135

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 138

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

*Plenaria* . . . . . » 141

---

**ERRATA CORRIGE** . . . . . *Pag.* 143

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria**

**43<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**TORRISI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiavaroli.*

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(116-273-296-394-546-B)** *Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali*, approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore CRIMI (*M5S*), dopo aver ricordato che sul testo approvato in prima lettura al Senato si era pervenuti a una equilibrata mediazione, formula considerazioni critiche sulle modifiche introdotte dalla Camera, che – a suo avviso – rendono inefficace il provvedimento e, anzi, potrebbero perfino causare anomalie, per esempio favorendo alcuni parlamentari attualmente in carica al momento del ricollocamento in ruolo.

In particolare, ritiene quanto meno inopportuna la modifica apportata all'articolo 6. Infatti, con l'attuale formulazione, si consente ai magistrati

eletti al Parlamento europeo o al Senato o alla Camera dei deputati di essere ricollocati in ruolo presso gli uffici della Corte di cassazione e della procura generale presso la Corte di cassazione, anche nel caso che non abbiano svolto in precedenza tali funzioni. Inoltre, è ridotto a soli tre anni il termine di applicazione del vincolo dell'esercizio delle funzioni collegiali e del divieto di assumere incarichi direttivi.

Sottolinea, quindi, la necessità di fissare regole precise per evitare pericolose commistioni tra il ruolo politico e quello del magistrato, proprio a garanzia della indipendenza e imparzialità nell'amministrazione della giustizia. Non essendo prevista un'incompatibilità con la carica elettiva o di governo, ritiene ragionevole almeno una limitazione della possibilità di progressione della carriera per i magistrati.

Per l'approvazione definitiva del provvedimento, quindi, appare indispensabile quantomeno ripristinare gli articoli 5 e 6, nella formulazione concordata in prima lettura.

Il senatore ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) osserva che un buon testo dovrebbe contemperare l'esigenza di assicurare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura con il principio di divisione e separazione dei poteri. A tale proposito, esprime profonde perplessità sul fatto che un magistrato, una volta intrapresa la carriera politica, possa rientrare nei ruoli della magistratura sostanzialmente come se nulla fosse accaduto. Sotto questo profilo, ritiene che occorrerebbe uno sforzo ulteriore rispetto a quanto risulta dalla formulazione del testo approvato dalla Camera dei deputati. Allo stesso tempo non può non sottolineare che il testo oggetto di esame, pur con evidenti lacune, rappresenta un miglioramento rispetto alla situazione normativa attualmente vigente. Per tali ragioni osserva che ne appoggerà l'approvazione, pur con le riserve derivanti in particolare da talune modifiche apportate durante l'esame svolto presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) esprime profonde perplessità rispetto alla formulazione del testo come approvato dalla Camera dei deputati. Quest'ultimo, a suo avviso, non consente di percepire chiaramente all'esterno l'esigenza che il giudice debba non solo essere, ma anche apparire indipendente. A tale proposito non può che stigmatizzare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, tra le quali segnala, a titolo meramente esemplificativo, la soppressione degli articoli 10 e 13 del disegno di legge approvato in prima lettura del Senato, recanti rispettivamente la disciplina applicabile alla magistratura onoraria e quella in materia di astensione e ricusazione dei giudici. Dal testo approvato dalla Camera traspare abbastanza chiaramente un'impostazione di stampo corporativo che non contribuisce a delineare con sufficiente nettezza la necessaria linea divisoria che deve caratterizzare i rapporti tra l'esercizio delle funzioni giudiziarie e lo svolgimento di incarichi elettivi e di governo. Qualora il testo non dovesse subire significativi miglioramenti, annuncia fin d'ora il voto contrario del proprio Gruppo parlamentare.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*), associandosi alle osservazioni testé svolte dai senatori Albertini e Caliendo, osserva che il testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica era molto più equilibrato rispetto al testo oggetto di esame. Per tali ragioni annuncia che, qualora il testo non dovesse essere modificato, il suo voto non potrà essere favorevole.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), nel condividere le considerazioni del senatore Caliendo, ritiene preferibile ripristinare il testo approvato in prima lettura, quanto meno per gli aspetti essenziali. A suo avviso, infatti, le modifiche apportate dalla Camera privano di efficacia le disposizioni sul ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano avuto incarichi elettivi o di governo.

Ritiene incomprensibile, inoltre, la soppressione di alcune norme, in particolare la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6, che prevedeva la possibilità del collocamento a riposo, con contribuzione volontaria, comprensiva anche degli oneri a carico dell'amministrazione, a totale carico del richiedente e senza oneri per il bilancio dello Stato, fino ad un massimo di cinque anni di servizio.

La senatrice LO MORO (*Art.1-MDP*), intervenendo a titolo personale, ritiene che – in base alla propria esperienza professionale pregressa di magistrato, sindaco e assessore regionale – alcune considerazioni formulate nel corso del dibattito non siano condivisibili.

Riconosce certamente la necessità di disciplinare la materia, stabilendo con certezza i casi di incompatibilità tra il ruolo del magistrato e le cariche elettive e di governo, anche per evitare situazioni riprovevoli che in passato hanno causato una percezione negativa sul tema presso l'opinione pubblica.

Sottolinea di aver votato a favore in prima lettura, pur nella consapevolezza che il testo potesse essere migliorato, per la necessità di pervenire a una soluzione quanto più possibile condivisa. Per esempio, a suo avviso, non sarebbe inopportuna la candidabilità del magistrato anche nella circoscrizione elettorale in cui svolgeva le proprie funzioni, in quanto l'impegno politico del magistrato può essere supportato proprio dalle sue relazioni sociali o dalla notorietà ottenuta presso l'opinione pubblica per le indagini svolte e gli incarichi di prestigio assunti.

Non condivide il giudizio negativo del senatore Crimi sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 6. A suo avviso, la possibilità del ricollocamento presso gli uffici della Cassazione è giustificabile proprio perché la Corte suprema rappresenta il giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria. In ogni caso, al comma 2, lettera *a*), dell'articolo 6, è precisato che il magistrato sia ricollocato presso la Cassazione solo se ha i requisiti prescritti.

In riferimento alla considerazione del senatore Malan sulla soppressione della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 6, sottolinea che la modifica è stata introdotta anche al fine di tener conto di alcuni rilievi della

Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento. Del resto, la possibilità di anticipare a 62 anni il trattamento di quiescenza, pur con il pagamento dei contributi previdenziali, potrebbe costituire una ingiustificabile disparità di trattamento.

Infine, valuta positivamente la soppressione dell'articolo 13, ritenendo soddisfacente l'attuale disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici. A suo avviso, poi, spesso si trascurano gli effetti pratici che l'istituto dell'astensione può determinare, soprattutto nell'ambito dei tribunali di minori dimensioni.

Auspica, quindi, che il provvedimento possa concludere il proprio *iter*, invitando a una valutazione equilibrata del testo in esame.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) chiede che venga svolto un ciclo di audizioni nel quale siano ascoltati il Primo Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, il Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo ed il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori ALBERTINI (*AP-CpE-NCD*) e BUCCARELLA (*M5S*), nonché i correlatori CASSON (*Art.1-MDP*) e PAGLIARI (*PD*), le Commissioni riunite convengono con la richiesta avanzata dal senatore Palma.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,15.*



## **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

### **Sottocommissione per i pareri**

**201<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**TORRISI**

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TORRISI (AP-CpE-NCD)** illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14.*

### **Plenaria**

**498<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TORRISI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2509) AMORUSO ed altri. – Istituzione della Giornata del Mediterraneo**  
(Esame e rinvio)

Il relatore MAZZONI (*ALA-SCCLP*) illustra il disegno di legge in esame, composto di tre articoli, istituisce la Giornata del Mediterraneo, da celebrare il 21 marzo di ogni anno.

L'iniziativa, come esplicitato all'articolo 1, intende ricordare il determinante ruolo avuto dal mare Mediterraneo nella storia italiana, affermare l'importanza politica ed economica che, nell'attualità, la dimensione mediterranea continua ad avere per l'Italia ed evidenziare, in particolare nei confronti dei giovani, il ruolo del Mediterraneo come luogo di incontro e dialogo tra culture e religioni e come luogo di affermazione dei diritti umani e della parità tra i sessi.

Questi scopi si concretizzano attraverso l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, così come tramite l'organizzazione del «Forum plenario sul dialogo euromediterraneo», con la presenza degli ambasciatori di tutti i Paesi accreditati presso la Repubblica italiana che partecipano all'Assemblea parlamentare euromediterranea, all'Assemblea parlamentare del Mediterraneo e all'Unione per il Mediterraneo.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un premio dedicato a personalità della cultura, della religione e del mondo intellettuale particolarmente impegnate a favore del dialogo tra le culture e le religioni presenti nei Paesi mediterranei e dell'affermazione, nei medesimi Paesi, dei diritti umani e della parità tra uomini e donne. Un secondo premio è altresì previsto per gli studenti laureatisti con tesi riguardanti i molteplici aspetti dei Paesi mediterranei.

L'articolo 3 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le modalità organizzative dei premi nonché i criteri di composizione delle rispettive giurie. Dispone, infine, che i componenti delle giurie non ricevano alcun compenso, a eccezione delle eventuali spese documentate connesse all'espletamento del loro incarico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, giovedì 6 luglio, già convocata per le ore 8,45, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria****403<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chiaroli.*

*La seduta inizia alle ore 16.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2719) Deputati CAPELLI ed altri.** – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

**(2358) URAS.** – *Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

**(2424) Nadia GINETTI ed altri.** – *Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Palma, Di Maggio, Caliendo, Giovanardi, Stefani e Cardiello una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi dell'articolo 72, comma 3, della Costituzione e dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

*IN SEDE REFERENTE*

(2719) *Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici*, approvato dalla Camera dei deputati

(2358) *URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore*

(2424) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura penale in materia di indegnità a succedere, in particolare sulla esclusione dalla successione dell'autore di omicidio nei confronti del coniuge e femminicidio*

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede deliberante, prende la parola il senatore LUMIA (*PD*) esprimendo vivo rammarico per il trasferimento dell'esame dei disegni di legge in titolo in sede referente. I rilievi di merito espressi dai senatori dell'opposizione avrebbero potuto infatti essere affrontati e risolti anche in sede deliberante. Si augura che questa decisione possa essere rivista nel corso dell'esame che auspica possa essere svolto in un clima di dialogo e di piena collaborazione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) precisa che la richiesta di rimessione all'Assemblea si giustifica alla luce dell'esigenza di svolgere un esame più approfondito e senza condizionamenti. Ritiene che la Commissione non sia tenuta a recepire *sic et simpliciter* le indicazioni contenute nel disegno di legge n. 2719, così come approvato dalla Camera dei deputati, che per molti versi non ritiene condivisibili. Esprime fin d'ora la massima disponibilità ad un confronto chiaro ed aperto sul merito e non esclude nemmeno un eventuale ritorno alla sede deliberante, qualora si dovessero registrare vere e significative aperture da parte della maggioranza in direzione di un miglioramento del testo.

Il senatore FALANGA (*ALA-SCCLP*) esprime rammarico e stupore per la richiesta di rimessione all'Assemblea avanzata in una fase nella quale, non essendo nemmeno iniziata la discussione generale, non si è avuto il tempo di poter esaminare il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento con il dovuto approfondimento. Ricorda a tutti che l'intervento in questione mira ad assicurare piena tutela a soggetti minori, orfani e vittime di violenze per crimini domestici.

Il seguito dell'esame congiunto è, infine, rinviato.

*PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 15, 204 E 393*

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) interviene per richiamare l'attenzione della Commissione sulle importanti innovazioni normative approvate dal Parlamento tedesco di recente, con le quali è stato consentito l'accesso al matrimonio anche alle coppie omosessuali, superando il precedente modello fondato sulla previsione di un istituto giuridico separato relativamente alle unioni fra coppie dello stesso sesso. Poiché il previgente modello tedesco è stato quello al quale ha guardato il legislatore italiano nel pervenire all'approvazione della legge n. 76 del 2016, ritiene che la recente modifica in questione non possa non costituire una spinta verso un'ulteriore innovazione normativa anche all'interno dell'ordinamento italiano, al fine di consentire l'accesso delle coppie omosessuali all'istituto del matrimonio allineando così l'Italia alla situazione di tutti i maggiori paesi occidentali. In questa prospettiva chiede che venga quanto prima ripreso l'esame dei disegni di legge n. 15, n. 204 e n. 393 in materia di matrimoni tra persone dello stesso sesso, il cui esame era stato disgiunto dall'esame dei disegni di legge recanti disciplina delle coppie di fatto in data 2 luglio 2013 e sospeso in data 11 dicembre 2013.

Il presidente D'ASCOLA (*AP-CpE-NCD*) prende atto della richiesta del senatore Lo Giudice e fa presente che la sottoporrà al prossimo Ufficio di Presidenza.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria****144<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Giro.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il vice ministro GIRO risponde alla interrogazione n. 3-03851 presentata dalla senatrice Bertorotta, riguardante la concessione del visto ai due figli minori della cittadina eritrea Awel Sara.

Precisa che il diniego del visto – che ha dato origine al ricorso giurisdizionale – era basato su difficoltà documentali nella prova del legame familiare e sull'irreperibilità del padre dei ragazzi nonché su una precedente richiesta di ricongiungimento familiare presentata dalla stessa persona, ma in relazione a un coniuge diverso.

Il provvedimento con il quale il Tribunale di Catania ha dichiarato fondato il ricorso della signora Awel Sara è passato in giudicato ed è quindi diventato esecutivo il 22 giugno 2017.

Immediatamente dopo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha disposto il rilascio del visto di ingresso in favore degli interessati, e chiesto alla nostra Ambasciata ad Addis Abeba di procedere con urgenza alla convocazione degli interessati e all'emissione del visto.

I visti d'ingresso sono stati emessi dalla nostra Ambasciata nella giornata di ieri, 4 luglio 2017.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) si dichiara soddisfatta della risposta del Vice Ministro e dell'esito positivo della vicenda, che è stato indubbiamente favorito dalla presentazione della propria interrogazione.

Il presidente CASINI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

#### MATERIE DI COMPETENZA

*(Doc. CLXXXII, n. 9) Relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la parte di propria competenza, sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al primo semestre 2016*

*(Doc. CLXXXII, n. 10) Relazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la parte di propria competenza, sullo stato di attuazione della legge recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, relativa al secondo semestre 2016*

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Il relatore CORSINI (*Art. I-MDP*) ricorda che la Commissione è chiamata all'esame delle Relazioni del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) sull'attuazione – per il 2016 – della legge per la messa al bando delle mine antipersona.

Ricorda che l'Italia, oltre a vantare un ordinamento molto avanzato in materia, è stata fra i principali promotori della campagna che ha portato alla Convenzione di Ottawa del 1997 per la messa al bando delle mine. La legge n. 58 del 2001 ha infatti istituito un apposito Fondo per lo sminamento umanitario, destinato al finanziamento di attività come la bonifica umanitaria, l'educazione delle popolazioni e l'assistenza alle vittime.

Il nostro Paese ha inoltre sottoscritto e ratificato (con la legge n. 95 del 2011) la Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo, dopo aver partecipato sin dall'inizio a tutte le fasi del processo di stesura di questo trattato.

L'Italia, nel 2017, ha anche la presidenza del *Gruppo di Supporto all'Azione contro le Mine* (MASG), l'organismo internazionale che coordina i programmi nazionali per le attività di sminamento.

Con riferimento al primo semestre dell'anno, la Relazione governativa evidenzia gli impegni assunti dal MAECI per assicurare la prosecuzione del sostegno finanziario dell'Italia nei confronti della Convenzione.

Sul versante nazionale, nel giugno 2016 si è svolta la riunione di Comitato nazionale per l'azione umanitaria contro le mine antipersona, che ha fatto il punto sull'attuazione delle due Convenzioni e sullo stato di avanzamento di progetti italiani di sminamento in Giordania, nella Striscia di Gaza e in Colombia.

Nel primo semestre 2016 il Fondo per lo sminamento umanitario ha avuto uno stanziamento complessivo di quasi 2,4 milioni di euro, cui si sono sommati circa 960 mila euro assegnati all'Agenzia italiana per la

cooperazione allo sviluppo. Le attività nel campo dello sminamento hanno riguardato in particolare l'Iraq, con interventi di bonifica, di attività di formazione e di assistenza alle autorità locali, nonché di educazione al rischio per la popolazione.

Nel secondo semestre del 2016, ed in particolare nell'ambito della 15<sup>a</sup> Conferenza degli Stati parte tenutasi a Santiago del Cile alla fine di novembre 2016, l'Italia ha continuato a promuovere in sede internazionale riflessioni su possibili sinergie fra la Convenzione di Ottawa e altri simili strumenti internazionali, come la Convenzione di Oslo.

L'impegno nello sminamento è proseguito – nella seconda parte del 2016 – con interventi che hanno interessato, fra gli altri, Afghanistan, Sudan, Somalia, Bosnia-Erzegovina e Libia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (n. COM (2017) 294 definitivo)**

(Osservazioni alla 4<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CORSINI (*Art.1-MDP*) ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere osservazioni alla Commissione difesa su una proposta di Regolamento che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa.

Questa iniziativa si inserisce nel quadro del rafforzamento della difesa europea, che sta muovendo passi significativi negli ultimi mesi.

Fra le misure avviate, si segnala il Piano d'Azione Europeo per la Difesa che prevede, fra l'altro, un apposito Fondo europeo della difesa, di sostegno agli investimenti in attività di ricerca comune e allo sviluppo congiunto di attrezzature e tecnologie di difesa.

Fino al 2019 l'Unione europea destinerà 90 milioni di euro per incentivare la ricerca collaborativa in tecnologie e prodotti per la difesa. Dopo il 2020, all'interno del prossimo Programma Quadro 2021-27, la dotazione annuale prevista salirà a 500 milioni.

Si segnala che il Consiglio europeo del 22 e 23 giugno scorsi, oltre a ribadire l'impegno a rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza esterna e difesa, ha fra l'altro previsto l'avvio della cooperazione permanente rafforzata della difesa.

La proposta di Regolamento in esame, che riguarda il periodo 2019-2020, rappresenta il primo atto normativo dell'Unione europea dedicato a un programma cofinanziato dal bilancio dell'Unione e finalizzato esplicitamente alla difesa.

Il Programma è finalizzato a promuovere la competitività e la capacità di innovazione della difesa dell'Unione, sostenendo azioni nella loro



fase di sviluppo. Al contempo esso punta a sostenere e valorizzare la cooperazione fra le imprese, incluse le piccole e medie, nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in linea con le priorità in materia concordate dagli Stati membri all'interno dell'Unione. Infine il programma intende favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, contribuendo a colmare il divario tra ricerca e sviluppo.

Il bilancio per l'esecuzione del programma per il periodo 2019-2020 è fissato in 500 milioni di euro, da realizzarsi mediante specifiche tipologie di finanziamento, sovvenzioni, strumenti finanziari e appalti pubblici.

Si prevedono azioni relative allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, nonché alla modernizzazione di tecnologie esistenti. Le azioni potranno essere intraprese da almeno tre imprese, non reciprocamente controllate, stabilite in almeno due Stati membri. Tali imprese dovranno essere possedute per oltre il 50 per cento da Stati membri o cittadini degli Stati membri; le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzate per il programma non potranno essere situate nel territorio di Paesi terzi.

Le richieste di finanziamento sono valutate sulla base del contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico, degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dell'impegno degli Stati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o la tecnologia.

Fondamentale importanza avrà il programma di lavoro pluriennale, con il quale la Commissione indica le categorie di progetti da finanziare, riservandosi così un ruolo centrale nella definizione delle priorità, pur in collaborazione con un comitato *ad hoc*, composto dai rappresentanti degli Stati membri (cui partecipa, come osservatore, anche l'Agenzia europea per la difesa).

La senatrice GIANNINI (*PD*) chiede chiarimenti sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame. Pur apprezzando l'intento di promuovere una politica della difesa comune a livello europeo, critica la scelta di finanziare tali iniziative attraverso la riduzione di fondi destinati a progetti di ricerca, in particolare nel settore dello spazio, nel quale peraltro i paesi europei vantano una tradizione di grande rilievo.

Il relatore CORSINI (*Art.1-MDP*) si associa alla preoccupazione espressa dalla senatrice Giannini. Ritiene necessario che, nei progetti nel campo della difesa comune europea, siano valorizzati gli aspetti relativi alla ricerca e all'innovazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria****766<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**TONINI***Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.**La seduta inizia alle ore 8,35.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con presupposti. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) ricorda che la Commissione ha già reso il parere sul testo alla Commissione di merito. Poiché il testo attualmente all'esame dell'Assemblea non è stato modificato in quanto la Commissione di merito non ne ha concluso l'esame, propone di ribadire a quest'ultima lo stesso parere già reso alla 1<sup>a</sup> Commissione, che illustra: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con i seguenti presupposti: che le attività istruttorie connesse ai procedimenti di acquisizione della cittadinanza derivanti dall'applicazione delle nuove norme avvengano in condizione di invarianza finanziaria, tanto dal lato del gettito quanto da quello della capacità di far fronte al maggior carico di lavoro da parte delle amministrazioni competenti con le

attuali dotazioni di bilancio; che l'aumento del numero di conferimenti della cittadinanza italiana non sia in grado di determinare un'espansione delle prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie, stante l'attuale quadro normativo di tutela dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.».

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) dichiara voto contrario, a nome del proprio Gruppo.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) dichiara l'astensione, a nome del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame degli emendamenti. Parere in parte non ostantivo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.84 (testo 2), 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86 (già 81) e 1.1000/87 (già 81). Occorre acquisire una relazione tecnica sui subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/8, 1.1000/12, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/52, 1.1000/56, 1.1000/63, 1.1000/81, 1.1000/82, 1.1000/83 e 1.1000/117. Occorre valutare gli emendamenti 1.101 (testo 2), 1.1000 (testo 2), 1.1000/1, 1.1000/17, 1.1000/29 e 1.1000/90. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Si rammenta che il parere è ancora sospeso sulle proposte 3.47, 5.0.2 (testo 2), 5.14, 5.15 e 1.1000.

Il rappresentante del GOVERNO propone di iniziare l'esame dalle proposte accantonate. Sull'emendamento 3.47, che prevede il bando di un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi, segnala di aver ricevuto una dettagliata relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo la quale non vi sarebbero oneri determinati dalla proposta emendativa in questione. Una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato evidenzia tuttavia che, poiché l'emendamento deroga a una serie di requisiti professionali per l'accesso a determinate aree di personale, potrebbe essere foriero di richieste emulative da parte di altre categorie professionali. Sulla proposta pertanto, potendo avere potenziali effetti negativi

sulla finanza pubblica, propone l'espressione di un parere contrario, e si rimette alla Commissione se esprimerlo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) evidenzia come l'inquadramento del personale a un livello superiore determini sicuramente oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene che la proposta emendativa presenti il rischio di generare un cospicuo contenzioso nel settore.

Il vice ministro MORANDO conferma la sussistenza di tale rischio in quanto l'emendamento, modificando i requisiti richiesti per la partecipazione a un concorso, potrebbe generare effetti emulativi anche da altre categorie di personale con evidenti riflessi negativi per la finanza pubblica.

La relatrice ZANONI (*PD*), pur condividendo le perplessità espresse dal rappresentante del Governo, ricorda anzitutto come sussistano diversi altri emendamenti che affrontano le stesse problematiche. Ritiene sia preferibile da parte della Commissione l'espressione di un parere di semplice contrarietà, posto che non vi sono tutti gli estremi per richiamare la norma costituzionale, rinviando alla Commissione di merito per un approfondimento più di dettaglio su tutto il pacchetto di proposte emendative concernenti la stessa materia. Ritiene peraltro che vada comunque segnalato alla Commissione di merito come la proposta emendativa in esame possa generare rischi emulativi da parte di altre categorie di personale.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento alla proposta 5.0.2 (testo 2), fa presente che è stata predisposta una relazione tecnica positivamente verificata. Su questa propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo, così come sull'emendamento 5.14 che presenta idonea copertura.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) evidenzia come il contenuto dell'emendamento 5.14 non sia assolutamente pertinente con l'oggetto del decreto-legge in esame.

Il presidente TONINI ricorda che la Commissione bilancio limita il proprio esame ai profili di copertura delle proposte emendative, senza indagarne il merito. Al riguardo fa presente che sulla proposta 5.14, essendo correttamente quantificata e coperta, non è possibile esprimere un parere contrario.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) segnala come da anni, a livello regionale, sussista un contenzioso su tale materia. Valuta pertanto positivamente tale proposta emendativa poiché consente ai docenti a cui viene

affidata la reggenza di una istituzione scolastica di svolgere la loro funzione senza doversi occupare anche dell'attività di insegnamento.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*), così come la senatrice BULGARELLI (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano la propria contrarietà sulla proposta emendativa 5.14, mentre la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si astiene.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento alla proposta 5.15, segnala che questa comporta maggiori oneri per 10 milioni di euro coperti con una riduzione di un fondo da ripartire che presenta attualmente risorse per 15 milioni di euro. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo, così come sull'emendamento 1.1000. Propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.84 (testo 2), che prevede maggiori oneri. Quanto alla proposta 1.101 (testo 2), in assenza di una relazione tecnica, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto potrebbe determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, soprattutto con riferimento a quanto previsto dal comma 3-*quater*. Sulla proposta 1.1000 (testo 2) deposita una relazione tecnica del Ministero competente che è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si chiede come sia possibile che la proposta emendativa non sia onerosa, dal momento che aumenta il numero dei vaccini raccomandati.

Il vice ministro MORANDO ribadisce come la relazione tecnica spieghi nel dettaglio quale sia lo stato della legislazione vigente in riferimento a ogni tipologia di vaccino, concludendo per la non onerosità della proposta. Secondo la relazione tecnica, infatti, la variazione alla legislazione vigente prodotta dall'emendamento in questione è praticamente nulla.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritiene che l'emendamento 1.1000 (testo 2) sia palesemente oneroso e contesta il contenuto della relazione tecnica presentata dal Governo. Nel ribadire la totale contrarietà del proprio Gruppo rispetto alla proposta emendativa, fa presente peraltro che i vaccini in esame in molte regioni, tra cui il Lazio, non sono gratuiti ma vengono fatti pagare ai cittadini.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta emendativa.

La relatrice ZANONI (*PD*) ribadisce quanto previsto dalla relazione tecnica, la quale evidenzia come l'emendamento 1.1000 (testo 2) sia diretto a ridurre il numero dei vaccini obbligatori, per i minori di 16 anni, dai dodici previsti nell'attuale versione del decreto legge a dieci.

L'emendamento prevede altresì che per quattro dei suddetti dieci vaccini possa essere disposta la cessazione dell'obbligatorietà dopo tre anni, sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte. L'emendamento prevede altresì che siano assicurati, sempre ai minori di 16 anni, ulteriori quattro vaccini, peraltro già disponibili a legislazione vigente nel piano nazionale dei vaccini e dei LEA. Nella relazione tecnica non vengono pertanto formulate osservazioni negative circa l'ulteriore corso della proposta emendativa. Propone quindi l'approvazione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.84 (testo 2) e 1.101 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 3.47. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti a eccezione di tutti i subemendamenti, su cui il parere rimane sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 5 luglio, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

### **Plenaria**

#### **767<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 12,05.*

## IN SEDE CONSULTIVA

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) *Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare (Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI, facendo seguito alle valutazioni emerse nel corso del dibattito in Assemblea, evidenzia che nell'attuale testo dell'articolo 32, comma 4, si rileva un'espressione formulata in modo incompleto circa la scansione temporale di un onere triennale degli anni 2018, 2019 e 2020. Esprime l'avviso che sia utile apportare la specificazione di cui è emersa la necessità, nelle forme che la Presidenza del Senato individuerà come più coerenti con il Regolamento.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia come si diano responsabilità alla Commissione bilancio, mentre ritiene evidente che l'incompletezza della formulazione sia dovuta alle continue accelerazioni e pressioni che sono venute dalla Commissione di merito.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) conviene con la senatrice Comaroli e precisa che da qualche tempo si chiede alla Commissione bilancio di svolgere l'istruttoria dei provvedimenti in modo eccessivamente affrettato, con la conseguenza che la Commissione è sottoposta a condizioni di lavoro non accettabili e che non consentono i necessari approfondimenti su temi delicati come la copertura degli oneri. Ciò premesso, insiste perché si acquisisca una relazione tecnica con la quale si specifichi l'entità dell'onere per ciascun anno finanziario, pervenendo a una riformulazione del parere espresso sul testo. Invita, infine, a una riflessione approfondita sulla procedura da seguire in Assemblea, in modo da evitare, anche in questo caso, un'accelerazione non necessaria.

Il vice ministro MORANDO conferma che il limite di spesa triennale indicato dal testo in 20 milioni di euro è corretto. Quanto alla scansione annuale precisa che essa è data da un onere di 7 milioni di euro per l'anno 2018 e per l'anno 2019 e di un onere di 6 milioni per l'anno 2020, sempre gravanti sul Fondo per l'occupazione. Precisa che l'iniziale incertezza sull'entità dell'onere complessivo triennale deriva da un equivoco intervenuto in fase di interlocuzione tra il Ministero del lavoro e quello dell'economia e delle finanze.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) prende atto delle precisazioni del rappresentante del Governo e chiede che esse siano confermate da una relazione tecnica del Ragioniere generale dello Stato.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara la disponibilità a richiedere una nota sottoscritta dalla Ragioneria generale su quanto già precisato, che potrà essere presentata già nel corso della prossima seduta.

Il PRESIDENTE si impegna a riferire all'Assemblea quanto emerso nel corso della seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

## **Plenaria**

### **768<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Intervengono il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De Vincenti e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione della rimanente quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

La senatrice LEZZI (*M5S*) invita ad inserire nel parere della Commissione un perentorio richiamo a non disporre utilizzi del Fondo in que-



stione, in corso d'anno, per esigenze differenti da quelle connesse agli investimenti pubblici.

Il vice ministro MORANDO precisa che non vi sono stati finora definanziamenti del Fondo per esigenze diverse, e che anche la destinazione di somme rilevanti alle Regioni a carico del Fondo ha riguardato la strategia di investimenti pubblici realizzata dalle Regioni medesime.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di apprezzare, nella bozza illustrata dal relatore, l'impegno a fornire al Governo puntuali indicazioni di ampio respiro, in attuazione della competenza della Commissione in materia di programmazione economica. Preannuncia che voterà contro lo schema proposto, ma in relazione al contesto e alle modalità di esame dello stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella 1<sup>a</sup> seduta antimeridiana odierna.

Il vice ministro MORANDO dichiara di concordare con il relatore circa il giudizio di maggiore onerosità sulle proposte 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86 e 1.1000/87. Analogamente, condivide il giudizio sui subemendamenti 1.1000/2 e seguenti, per i quali l'acquisizione di una relazione tecnica è presupposto per un ulteriore corso delle proposte. Esprime, altresì, parere contrario perché determinano oneri sulle proposte 1.1000/17, 1.1000/29 e 1.1000/90. Comunica che le diverse richieste di relazione tecnica delle quali è stata segnalata la particolare rilevanza sono state tutte inoltrate al ministero di competenza; allo stato, tuttavia, non sono pervenuti elementi di analisi da sottoporre a verifica. Quanto alla riformulazione 3.47 (testo 2), essa non appare migliorativa rispetto alla prima versione ma, anzi, omettendo il riferimento al limite dato dalle facoltà assunzionali, rischia di comportare un ampliamento delle immissioni in ruolo, con conseguenti maggiori costi. Esprime pertanto un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che l'immissione di personale privo di titoli idonei per la gestione di funzioni direttive contabili può comportare anche un danno in termini economici.

Il presidente TONINI osserva come l'assenza di riferimento ai limiti assunzionali abbia carattere dirimente e induca la Commissione a un giudizio negativo, come indicato dal Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE propone un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1000 (testo 2)/3, 1.1000/9, 1.1000/86, 1.1000/87, 1.1000/2, 1.1000/8, 1.1000/12, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/47, 1.1000/48, 1.1000/52, 1.1000/56, 1.1000/63, 1.1000/81, 1.1000/82, 1.1000/83, 1.1000/117, 1.1000/17, 1.1000/29, 1.1000/90 e 3.47 (testo 2).

Esprime parere non ostativo su tutte le restanti proposte, a eccezione degli emendamenti testé trasmessi 3.47 (testo 3) e 1.101 (testo 3) su cui il parere rimane sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> sul disegno di legge n. 2834 e parere sui relativi emendamenti. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell'esame congiunto del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), sulla scorta delle risposte fornite dal Governo ai rilievi formulati, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge in titolo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: il meccanismo delineato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012 opera anche in riferimento al presente disegno di legge; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulla base dei seguenti presupposti: che l'attuale dotazione del fondo di cui all'articolo 41 bis della legge n. 234 del 2012 sia congrua rispetto ai costi presumibili derivanti dal recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee; che agli adempimenti previsti dal comma 2 degli articoli 3, 5, 6, 7, 8 e 9 le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; che le disposizioni contenute nell'articolo 10 presentino carattere meramente ordinamentale; che la copertura dei costi derivanti dal recepimento della direttiva (UE)

2016/681 sia congrua; che le abrogazioni previste dall'articolo 12 non comportino effetti negativi per l'erario; che le campagne di informazione e i programmi di sensibilizzazione previsti dall'articolo 12 non comportino oneri per la finanza pubblica; e con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che gli schemi di decreti legislativi di attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 prevista dall'articolo 3, comma 1, e del regolamento (UE) 2016/426 prevista dall'articolo 6, comma 1, siano trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 12.0.1, 12.0.2, 7.10 e 7.10 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione di quelli pervenuti in data odierna, su cui il parere rimane sospeso.».

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene auspicabile che tutti gli schemi di decreto legislativo richiamati nei presupposti siano sottoposti anche al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene insoddisfacente la formulazione di un mero presupposto quanto all'adeguatezza delle risorse, dal momento che la verifica di copertura è la competenza precipua della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE ricorda che il presupposto inserito nello schema di parere si collega, come d'abitudine, alle richieste di chiarimenti e conferme rivolte al Governo e che risulta, dunque, conseguente l'apposizione di un presupposto sullo stato di fatto di cui il Governo stesso si è fatto garante.

Il RELATORE considera comunque utile un approfondimento prima della votazione dello schema di parere in ordine alle richieste del senatore Azzollini. Fa inoltre presente che la Commissione di merito ha trasmesso ulteriori emendamenti che necessitano di istruttoria.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**(2490) VACCIANO ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei libretti di risparmio**

**(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 maggio.

Il vice ministro MORANDO, in relazione alla richiesta avanzata dalla senatrice Comaroli durante l'ultima seduta di trattazione, mette a disposizione una nota illustrativa, redatta dal proprio Dicastero, nella quale si dà conto del contesto normativo all'interno del quale la proposta si colloca e dei principali effetti derivanti dalla sua eventuale approvazione. Quanto ai profili di copertura, evidenzia che la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni critiche dal punto di vista finanziario.

Il seguito dell'esame congiunto è dunque rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) esprime l'opinione che il provvedimento contenga norme positive e innovative ma presenti altresì aspetti di limitazione che andrebbero rivisti. Cita, a tal proposito, il programma denominato «Resto al Sud», osservando che il finanziamento individuale limitato a quarantamila euro appare troppo limitato per la creazione di aziende di un qualche rilievo, e ancora più insufficiente per l'utilizzo a garanzia di ulteriori finanziamenti da parte del sistema bancario. Analogamente, considera troppo limitato il campo di applicazione delle misure per l'agevolazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. Saluta invece con favore l'iniziativa sulle zone economiche speciali (ZES), rimarcando però che la formulazione del testo andrebbe meglio chiarita, per avere certezza che per ciascuna zona è sufficiente la presenza di un solo sistema portuale di rilevanti dimensioni, dal momento che in caso contrario la norma sarebbe di difficile applicazione in concreto. Più in generale, considera possibile l'affinamento della formulazione, per renderla più adatta alla tipologia di strutture portuali effettivamente esistenti nell'Italia meridionale. Invita ad una verifica delle norme sulla semplificazione delle procedure, che considera troppo spesso collegate all'istituzione di comitati o autorità di verifica di analoga funzione, con la conseguenza che l'andamento dei procedimenti risulta eccessivamente appesantito, in contraddizione con le premesse. Chiede poi chiarimenti al Governo circa l'effettiva completa disponibilità delle somme sequestrate alla precedente proprietà del complesso industriale ILVA, dal momento che una difficoltà nell'acquisizione di tali somme potrebbe portare ad una scopertura rispetto ai programmi di risanamento ambientale e sociale.

Il senatore LAI (PD) ritiene di formulare tre osservazioni da sottoporre ai relatori e al Governo. In primo luogo, si riferisce al già citato programma «Resto al Sud»: chiede se sia possibile un innalzamento della cifra finanziabile fino a cinquantamila euro e se si ritenga incluso il settore dei servizi al turismo, con particolare riguardo a quelli innovativi e basati su piattaforme digitali. Chiede poi se sia immaginabile un'estensione al settore dei liberi professionisti, che in molti casi si è reso protagonista di innovazioni significative, anche tramite le tecnologie digitali. Da ultimo, suggerisce la possibilità di consentire un coinvolgimento delle Regioni le quali, con propri fondi, potrebbero concorrere a finanziare le iniziative ritenute più valide, al fine di consentire una capitalizzazione adeguata. In secondo luogo, interviene sul tema delle zone economiche speciali, invitando a rivedere la formulazione della norma, in modo che sia chiaro che possono essere in esse aggregati anche porti diversi e con diversa vocazione commerciale; sul medesimo tema invita a considerare l'opportunità di allungare il vincolo di permanenza sul territorio (attualmente fissato in cinque anni), al fine di limitare il rischio di una delocalizzazione prematura. Da ultimo, si riferisce all'intervento sui costi *standard* per il finanziamento delle università, invitando a tener conto – nell'ambito dei criteri – della minore capacità attrattiva di diversi atenei collegata al *gap* infrastrutturale o alla più complessa conformazione geografica di talune aree. Sottolinea, peraltro, che per analogia le stesse valutazioni dovrebbero essere applicate anche nella definizione degli interventi contro la dispersione scolastica.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, invitando i relatori e il Governo allo svolgimento delle repliche.

Il relatore TOMASELLI (PD) ringrazia i senatori per le puntuali osservazioni e conferma che alcune di esse sono già all'attenzione dei relatori e fanno parte delle interlocuzioni volte ad acquisire una panoramica sui possibili cambiamenti al testo. In particolare, è noto ai relatori un possibile allargamento dei finanziamenti per la nuova imprenditorialità e un eventuale ampliamento della formulazione riguardante il legame tra porti ed entroterra nelle ZES. Invita il senatore Azzollini a considerare che le misure di semplificazione ci sono e sono visibili, come è agevole constatare nel funzionamento dei «Patti per il Sud».

La relatrice VICARI (AP-CpE-NCD) dichiara di condividere e far proprie tutte le considerazioni del senatore Tomaselli.

Il ministro DE VINCENTI ribadisce la disponibilità del Governo a collaborare con i senatori per l'individuazione dei miglioramenti del testo che si rivelino realizzabili con le risorse ad oggi utilizzabili. Circa l'aumento della quota finanziabile per la nuova imprenditoria dichiara che non ci sono preclusioni da parte dell'Esecutivo, pur invitando a considerare che l'attuale limite costituisce già il doppio di quanto veniva concesso

per le cosiddette misure per l'autoimpiego. Rispetto alla precisazione richiesta dal senatore Lai, conferma che la dizione del testo intende includere pienamente il settore dei servizi al turismo, rimanendo invece esclusi il commercio e le libere professioni, per una consapevole scelta, il cui fine è quello di concentrare questo specifico intervento sulla manifattura, che appare essere l'ambito più bisognoso di supporto nel sistema economico meridionale. Considera interessante la proposta di coinvolgimento delle Regioni e assicura che ne verificherà la concreta attuabilità. Dichiaro poi di condividere la preoccupazione del senatore Azzollini e conferma, a tal proposito, che il testo intende consentire la costituzione di ZES in aree in cui siano presenti più porti ma uno sia delle dimensioni di livello europeo indicate nel testo. Quanto alla conferma richiesta sui fondi derivanti dai sequestri alla *ex* proprietà ILVA, ritiene siano già disponibili le somme derivanti dal procedimento pendente presso l'autorità giudiziaria a Milano, mentre vanno ancora accertate quelle potenzialmente rivenienti dal procedimento in corso di svolgimento a Taranto. Cita poi la proposta del senatore Lai volta ad una estensione del vincolo minimo di permanenza quinquennale nella ZES, ritenendone condivisibile l'intento e preannunciando un approfondimento. Quanto ai criteri di finanziamento delle università, apprezza la sollecitazione ad un perfezionamento della norma, pur invitando a considerare che si è dovuto ricercare un equilibrio tra le necessità di agevolare gli atenei del Sud e l'obiettivo di indurre le università ad un efficientamento della propria struttura di costi.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato fissato per giovedì 6 luglio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno. Al riguardo, al fine di agevolare i senatori, ritiene si potrà accettare la consegna dei testi fino alle ore 20.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella 2<sup>a</sup> seduta antimeridiana odierna.

Il vice ministro MORANDO consegna una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si assevera la correttezza di una ripartizione degli oneri pluriennali, pari a 20 milioni, identificata in 7 milioni per gli anni 2018 e 2019 e in 6 milioni per l'anno 2020.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) critica la nota messa a disposizione, evidenziando che non contiene un'analitica dimostrazione degli oneri quantificati.

Il PRESIDENTE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone di esprimere un parere, integrativo del precedente sul testo, con il quale si esplicita la ripartizione per anni dell'onere complessivo.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) enuncia quindi la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a integrazione del parere espresso sul testo, conferma il parere non ostativo con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la copertura di cui all'articolo 32, comma 4, deve intendersi così specificata:

"4. All'attuazione della delega di cui al presente articolo si provvede nel limite di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e nel limite di 6 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 421**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto anche degli elementi integrativi forniti dal Ministro dell'economia e delle finanze nel corso dell'audizione presso le Commissioni congiunte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– in sede attuativa va rafforzata la positiva azione già in atto, volta a rimuovere gli ostacoli strutturali agli investimenti, con particolare riguardo alle fasi di pianificazione, programmazione, valutazione e progettazione delle nuove opere, anche con riguardo all'applicazione del decreto legislativo n. 56 del 2017, correttivo del codice dei contratti pubblici, nonché di revisione dei progetti più rilevanti per dimensione finanziaria, al fine di migliorare la ripartizione delle risorse pubbliche; ciò potrà permettere, nel tempo, la valutazione di una corretta ripartizione degli investimenti tra interventi promossi a livello nazionale e interventi territoriali;

– si rappresenta l'esigenza di assicurare l'attuazione di un programma di rinnovo della flotta di elicotteri «multiruolo» dell'Arma dei Carabinieri, individuando ulteriori risorse da stanziare in futuro;

– si condivide l'obiettivo di rafforzare gli investimenti nel trasporto pubblico locale, con particolare riguardo al trasporto rapido di massa, al fine di estendere le reti e di renderle più integrate ed interoperabili.



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria****507<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Andrea Enria, presidente della European Banking Authority (EBA), accompagnato dalla dottoressa Anna Gardella.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia – «Pacchetto bancario» (COM (2016) 850 def., COM (2016) 851 def., COM (2016) 852 def., COM (2016) 853 def., COM (2016) 854 def. e COM (2016) 856 def.): audizione del Presidente della European Banking Authority (EBA)**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il dottor ENRIA nota che il settore bancario europeo ha fatto notevoli progressi a partire dagli anni più duri della crisi finanziaria in termini di quantità e qualità del capitale disponibile, riduzione della leva finanziaria, diversificazione delle fonti di finanziamento e miglioramento della liquidità. Tra le numerose sfide che il settore sta affrontando rimangono le questioni della redditività, dei modelli di *business* e dei crediti deteriorati. A livello europeo il rapporto tra i crediti deteriorati e gli impieghi ha iniziato a diminuire fin dalla fine del 2014, ma il volume dei crediti deteriorati rimane ancora eccessivamente elevato. In dieci Stati membri, tra i quali l'Italia, il rapporto tra crediti deteriorati e impieghi si situa sopra al 10 per cento, con un effetto negativo sulla redditività delle banche e sulla loro capacità di erogazione di nuovi crediti. È necessario attivare politiche attive che accelerino la pulizia dei bilanci bancari. L'EBA ha dedicato molta attenzione a questo tema e ha avanzato proposte concrete.

A partire dalla sua creazione nel 2011, l'EBA ha contribuito al processo di riforma lavorando alla costruzione dello *European Single Rulebook* nel campo bancario, il corpo unico di norme attraverso le quali l'Unione europea ha implementato gli *standard* internazionali per porre rimedio alle carenze regolamentari portate alla luce dalla crisi. L'EBA ha anche coordinato, nel corso degli anni, lo *stress test* europeo e promosso esercizi di ricapitalizzazione che hanno aiutato il sistema a raggiungere gli attuali livelli soddisfacenti di patrimonializzazione. L'avvio dell'Unione bancaria ha dato un'ulteriore spinta verso un sistema bancario più stabile, integrato ed efficiente.

L'EBA è pienamente consapevole dell'importanza che gli *standard* internazionali rivestono per il buon funzionamento dei mercati europei e globali e lavora costantemente affinché l'Unione europea possa rimanere allineata a tali *standard*, pur nel rispetto di alcune specificità dei nostri mercati. Parallelamente alla revisione regolamentare è in fase di ultimazione il negoziato sulla riforma di capitoli importanti degli *standard* di Basilea riguardante, tra le altre cose, l'utilizzo dei modelli interni e i requisiti per i rischi operativi. Soprattutto sul tema dei modelli interni e dell'affidabilità della stima delle attività ponderate per il rischio, l'EBA ha condotto una mole considerevole di lavoro, facendo del proprio meglio per rappresentare le istanze europee al tavolo di Basilea e per contribuire al raggiungimento di un compromesso.

In risposta ai numerosi mandati ricevuti dalla Commissione europea, ma anche su iniziativa propria, l'EBA ha prodotto e pubblicato rapporti sui seguenti temi: coefficiente minimo di leva finanziaria, coefficiente minimo netto di finanziamento stabile; revisione fondamentale del trading book; implementazione della riforma degli *standard* contabili di classificazione e misurazione degli strumenti finanziari, requisito minimo di passività assoggettabili a svalutazione o conversione forzata in capitale. Questi lavori sono stati accompagnati da approfondite analisi quantitative di impatto, che guardano anche alle implicazioni degli *standard* internazionali sulle banche di dimensioni medio-piccole o con un modello di *business* semplice o specializzato. È stato anche valutato con attenzione l'impatto

delle proposte regolamentari sul finanziamento dell'economia reale e delle piccole e medie imprese.

L'EBA ha consigliato alla Commissione europea di mantenere una stretta aderenza agli *standard* globali, fatta eccezione per alcuni aggiustamenti per particolari istituzioni specializzate e modelli di *business*. La maggior parte delle indicazioni è stata seguita. Ci sono, tuttavia, aree nelle quali la Commissione ha ritenuto opportuno discostarsi da quanto suggerito al fine di introdurre trattamenti meno stringenti o esenzioni per determinate entità o tipi di transazione, spesso lasciando ampi margini di interpretazione alle autorità nazionali. Se queste esenzioni fossero confermate nei testi legislativi finali, sarebbe opportuno incaricare l'EBA di monitorare il funzionamento di queste deviazioni dagli *standard* internazionali, per fare in modo che vi sia un'applicazione sufficientemente armonizzata e prudente.

L'elemento della proporzionalità è sicuramente l'impronta fondamentale di questo intervento legislativo. L'EBA sostiene con convinzione questa impostazione. Il concetto di proporzionalità non deve essere una mera richiesta di meno regole, né una pretesa di regole locali per banche locali, ma piuttosto un'applicazione semplificata di regole comuni, che tenga conto dei modelli di *business* più semplici e che non amplifichi in maniera indebita i costi operativi e amministrativi.

Il concetto di proporzionalità si declina in vari capitoli. Nell'ambito del rischio di mercato il sistema della doppia soglia di proporzionalità da noi suggerito è stato accolto: le banche con un portafoglio di negoziazione molto limitato non dovranno applicare la regolamentazione del rischio di mercato e potranno fare affidamento sulle regole che si applicano al portafoglio bancario, mentre le banche con un portafoglio di negoziazione limitato potranno continuare a utilizzare l'approccio *standard* esistente, che è sicuramente meno complesso (ma anche meno sensibile al rischio) di quello proposto dal Comitato di Basilea.

Nell'ambito del coefficiente di leva finanziaria e del coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) il concetto di proporzionalità prevede un trattamento specifico o l'esenzione per determinate entità o transazioni. Alcuni di questi trattamenti sono stati suggeriti dall'EBA. Altri, per esempio l'esclusione dal coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni verso le banche pubbliche di sviluppo o le agenzie di credito all'*export* sono state introdotte dalla Commissione e potrebbero necessitare di ulteriori specifiche regolamentari volte ad evitare applicazioni inappropriate.

Nella disciplina delle segnalazioni di vigilanza la Commissione ha proposto che la frequenza con cui le banche piccole comunicano dati alle autorità competenti sia ridotta, da semestrale ad annuale. Frequenze diverse di segnalazione possono risultare in ulteriori richieste *ad hoc*, anche non armonizzate, o in un maggiore onere in termini di controlli ispettivi. La proposta di dare un mandato all'EBA per valutarne i costi di *compliance* è apprezzabile. Un'implementazione proporzionata della disciplina delle segnalazioni è già nell'agenda dell'EBA. La Commissione ha

inoltre introdotto nel pacchetto legislativo la proposta dell'EBA di sviluppare uno strumento informatico interattivo grazie al quale le banche potranno facilmente identificare e consultare gli schemi di segnalazione per loro rilevanti, data la loro dimensione e il proprio modello di *business*.

Rispetto alla proposta di revisione della direttiva sui requisiti di capitale in tema di secondo pilastro, la Commissione ha fatto proprie le indicazioni dell'EBA. In particolare, la proposta: afferma in modo esplicito che le misure di secondo pilastro sono da considerarsi vincolanti; chiarisce il funzionamento delle restrizioni alla distribuzione degli utili; introduce il concetto di *capital guidance*, attraverso il quale le autorità competenti comunicano alle banche un livello di capitale regolamentare atteso, soprattutto in relazione ai risultati degli *stress test*; chiarisce che le misure di secondo pilastro sono di natura micro-prudenziale, mentre altri strumenti possono essere utilizzati per finalità macro-prudenziali. Queste revisioni renderanno il secondo pilastro più armonizzato nell'Unione europea. L'EBA ha per esempio osservato che i supervisori nazionali usano i risultati degli *stress tests* in modo diverso. Alcune autorità usano i risultati per fissare una *capital guidance* al di sopra del livello complessivo dei *buffer* patrimoniali, altre per quantificare i requisiti obbligatori di secondo pilastro.

Passando alle proposte della Commissione relative al risanamento e alla risoluzione degli istituti di credito e delle imprese di investimento, l'EBA concorda con le modifiche per attuare il requisito di assorbimento totale delle perdite (TLAC) elaborato dal FSB per le banche di importanza sistemica a livello globale (G-SIB) e per specificare le caratteristiche del requisito minimo delle passività assoggettabili a svalutazione o conversione forzata in azioni (MREL) per le banche diverse dalle G-SIB. La definizione chiara e stabile del quadro regolamentare è un passo importante per la determinazione del requisito da parte delle autorità di risoluzione e per l'adempimento da parte delle banche attraverso le opportune emissioni di strumenti di debito o di capitale.

L'EBA sostiene la proposta di modifica della BRRD della Commissione relativa alla revisione del rango dei creditori nell'insolvenza degli enti finanziari, attraverso l'introduzione di una nuova classe di obbligazioni *senior non-preferred*. Quest'ultima si inserisce tra i creditori di rango primario e quelli subordinati. La creazione di questa nuova classe è volta a facilitare l'operatività del *bail-in*, temperando allo stesso tempo le esigenze dei costi di finanziamento degli istituti di credito. La creazione di questa nuova classe di passività destinata alla svalutazione o conversione forzata ha anche l'effetto di fornire una protezione maggiore alle altre obbligazioni e ai depositi sopra 100.000 euro che, in quanto creditori ordinari, sono tutelati dal cuscinetto di passività sottostanti.

La maggiore visibilità delle passività specificamente identificate per l'assorbimento delle perdite in caso di crisi aiuterebbe gli altri creditori a valutare con maggiore accuratezza la probabilità di svalutazione o conversione in azioni dei propri investimenti in strumenti di debito, per cui

sarebbe importante accompagnare tale importante innovazione regolamentare con requisiti di trasparenza più capillari. La proposta della Commissione opportunamente richiede agli istituti emittenti, una volta ultimato l'aggiustamento e rispettato il requisito, di dare piena trasparenza alla consistenza delle diverse classi di passività destinate ad assorbire le perdite. L'EBA ha sostenuto che sarebbe utile avviare la comunicazione al mercato già nel periodo transitorio e dare piena informazione anche sul livello del requisito fissato dalle autorità, almeno a partire dal momento in cui le banche hanno raggiunto il livello richiesto. Una piena trasparenza sembra necessaria per la corretta valutazione del rischio di *bail-in* per le diverse classi di creditori e quindi per la determinazione dei prezzi dei vari strumenti.

La BRRD, e in particolare le norme sul *bail-in*, è controversa in Italia, dove sono state avanzate proposte di revisione più radicali. Tuttavia non si può tornare a *bail-outs* generalizzati, mentre gli strumenti di intervento a livello europeo vanno potenziati.

Le vicende della crisi finanziaria hanno dimostrato che un'estesa e incondizionata garanzia pubblica sulle passività bancarie non è né equa né sostenibile. In diversi paesi, durante la crisi si sono susseguiti episodi in cui al bilancio pubblico è stato richiesto uno sforzo enorme per sostenere le banche, mentre soggetti privati – incluse altre banche e investitori istituzionali – continuavano a percepire regolarmente il pagamento delle cedole su strumenti patrimoniali, come i prestiti subordinati, che erano stati inclusi nel capitale regolamentare degli istituti in crisi sul presupposto che avrebbero assorbito le perdite. Inoltre, la dimensione del sistema bancario rispetto al PIL in diversi Stati membri è tale da mettere in dubbio la sostenibilità fiscale di crisi sistemiche, soprattutto in paesi ad alto debito pubblico e/o con un sistema bancario particolarmente sviluppato.

Una politica di sostegno pubblico implicito o esplicito genera una connessione perversa tra la stabilità delle banche e quella dei rispettivi Stati membri. Per recidere questo canale di contagio l'Unione bancaria ha previsto meccanismi di supporto comuni, come il fondo di risoluzione unico. Per contenere la dimensione del potenziale intervento pubblico sono stati adottati criteri di partecipazione alle perdite da parte degli investitori privati. Sarebbe sbagliato e pericoloso invertire il senso di marcia. Il rischio è anche quello di dividere l'Unione bancaria tra paesi che hanno capacità fiscali per proteggere obbligazionisti e depositanti e paesi che non potrebbero permetterselo. Questo creerebbe un divario nel costo della raccolta, con effetti potenzialmente molto negativi sull'integrazione del mercato e sulla stessa sostenibilità dell'assetto istituzionale.

Al tempo stesso, è opportuno, e secondo me necessario, rafforzare i meccanismi di intervento pubblico a livello europeo. Finché non si sarà completato l'aggiustamento post-crisi in tutti gli Stati membri sarà politicamente difficile giungere a una piena integrazione degli strumenti di intervento pubblico sul sistema bancario europeo. Per questo l'EBA ha predisposto una proposta che evita ogni mutualizzazione dei rischi tra Stati membri e ha suggerito che, in assenza di consenso su questa proposta,

si proceda comunque a elaborare un modello comune per società di gestione dei crediti deteriorati a livello nazionale. Nel medio termine sarà comunque necessario sviluppare strumenti comuni per una più rapida ristrutturazione del sistema bancario dopo crisi di natura sistemica.

La risoluzione non è solo *bail-in*: è un meccanismo che mira a dare continuità alle funzioni essenziali e a preservare valore, ma i casi recenti richiedono una riflessione. Spesso nel dibattito italiano il nuovo regime della risoluzione è identificato con il *bail-in*. Spesso si trascura anche di chiarire che la concreta applicazione del *bail-in* può avere impatti assai differenziati sulle diverse categorie di creditori, e che per alcuni di essi rimane un'ipotesi del tutto remota. In realtà, il valore aggiunto della BRRD è proprio quello di definire una serie di strumenti, tra i quali anche il *bail-in*, identificati dal FSB come *best practices* a livello globale, per gestire le crisi bancarie minimizzando l'impatto sulle parti direttamente interessate, sulle funzioni essenziali che la banca fornisce ai propri clienti, al sistema finanziario e all'economia, nonché sul bilancio pubblico. L'obiettivo della risoluzione è dunque assicurare la continuità delle funzioni essenziali, al contrario della liquidazione che viene invece usata in casi nei quali non sia rilevato alcun interesse pubblico e che può perciò portare all'interruzione improvvisa delle attività e a una maggior perdita di valore per i singoli creditori. Il coinvolgimento degli investitori privati è un passaggio centrale del processo di risoluzione, per assicurare un'allocazione delle perdite coerente con il grado di rischio assunto (e il corrispettivo rendimento goduto) dalle diverse categorie di investitori e limitare la componente di sussidio dell'intervento con strumenti di natura pubblica, compreso il fondo di risoluzione. La risoluzione non è solo questo: è un meccanismo per la preservazione di valore, sia per i singoli sia per la collettività.

I primi casi di risoluzione e liquidazione in cui la BRRD è stata applicata sollevano alcune questioni che dovranno essere affrontate e possono richiedere una riconsiderazione di alcuni aspetti della legislazione.

Un principio chiave è quello del *no creditor worse off*, ossia nessun creditore deve trovarsi in peggiori condizioni nella risoluzione rispetto alla liquidazione. Questo implica di converso che nessun creditore può beneficiare di un trattamento migliore in liquidazione rispetto alla risoluzione, visto che quest'ultima attiva una serie di salvaguardie pubbliche per preservare la continuità delle funzioni essenziali. Il principio non sembra avere tenuto nel caso delle banche venete. Da un lato, un sistema europeo veramente integrato di gestione delle crisi bancarie dovrebbe includere una disciplina armonizzata delle liquidazioni bancarie. Dall'altro, sembra essere emersa la possibilità che l'interesse pubblico sia valutato in modo diverso a livello europeo e nazionale (o regionale). Questo potenzialmente apre la strada alla possibilità che diverse preferenze emergano a livello nazionale sull'utilizzo di meccanismi di supporto pubblico. Ciò può avere effetti negativi sulla parità di condizioni all'interno del mercato unico, anche attraverso una differenziazione nei costi della raccolta per

banche di diversi Stati membri in relazione alla capacità fiscale di questi ultimi.

La decisione del Comitato di Risoluzione Unico (Single Resolution Board – SRB) di considerare assente un interesse pubblico nel caso delle banche venete sembra segnalare condizioni molto restrittive per l'attivazione degli strumenti di risoluzione. La decisione ruota attorno alla valutazione che non fossero presenti funzioni essenziali, ma l'ammontare di crediti all'economia locale, soprattutto alle piccole e medie imprese, era molto rilevante e i depositi assicurati che avrebbero dovuto essere rimborsati dal Fondo interbancario di tutela dei depositi pure raggiungevano cifre significative. Anche se sarebbe sbagliato proiettare in maniera meccanicistica la decisione del SRB ad altri casi, questo precedente sembra indicare che un numero potenzialmente molto alto di banche europee potrebbe essere soggetto a liquidazione ordinaria in caso di crisi. In questo caso, in linea con gli standard regolamentari dell'EBA, alle banche non sarebbe richiesto di rispettare un requisito aggiuntivo di passività in grado di assorbire le perdite (MREL), sarebbe per loro sufficiente rispettare i requisiti patrimoniali minimi. Questo fornirebbe ancora meno protezione nel caso un governo decidesse di fornire aiuti di Stato, come è successo nel caso italiano.

La protezione degli investitori al dettaglio va assicurata accertandosi che siano

consapevoli del rischio delle diverse forme di investimento. In alcuni paesi, tra cui l'Italia, le banche hanno collocato presso la propria clientela al dettaglio strumenti di capitale o di debito, spesso complessi, che sono soggetti a conversione o svalutazione in caso di crisi. Nel 2014 l'EBA, assieme a ESMA ed EIOPA, ha ricordato alle banche che le caratteristiche di rischio e complessità di questi prodotti, e il potenziale conflitto di interessi in capo all'emittente, rendevano necessario un rigoroso rispetto delle regole a tutela degli investitori, in particolare le norme MiFID. Si discute anche la possibilità di bandire la distribuzione alla clientela al dettaglio di strumenti patrimoniali complessi, una soluzione adottata in alcuni paesi per gli strumenti cosiddetti di capitale primario addizionale (additional Tier 1), che hanno meccanismi di sospensione dei pagamenti, conversione e svalutazione particolarmente complessi. Un investitore privato, così come può comprare un titolo azionario, dovrebbe anche essere in grado di sottoscrivere un prestito subordinato o un titolo *senior non-preferred*, se adeguatamente informato dei potenziali rischi dello strumento. Lo snodo essenziale è il rispetto delle regole da parte degli emittenti e la loro rigorosa applicazione da parte delle autorità.

Si è anche argomentato che la BRRD abbia modificato la rischiosità degli strumenti in modo retroattivo. Questo non è vero per i prestiti subordinati (il capitale supplementare o Tier 2), gli unici che fino a oggi in Italia sono stati soggetti a conversione o svalutazione in caso di crisi. La necessità che questi strumenti assorbano le perdite in situazioni di crisi era stata sancita già nel primo accordo di Basilea del 1988, implementato nell'Unione con la direttiva sui fondi propri del 1989. Quindi quando obbli-

gazionisti subordinati al dettaglio sono chiamati ad assorbire le perdite in caso di crisi bancaria non è corretto indirizzare le critiche alle nuove regole europee. Il problema sta nel mancato rispetto delle regole a tutela degli investitori – MiFID 1, in vigore dal 2004 – da parte di alcune banche, quando hanno collocato questi strumenti a clientela al dettaglio senza spiegare chiaramente il loro profilo di rischio.

Anche sotto il profilo giuridico, l'applicabilità del principio del legittimo affidamento nei confronti di azionisti e creditori subordinati è stato disattesa sia dalla Corte di giustizia europea (nel caso *Kotnik*) sia dal TAR Lazio (Sez. II/*quater*, sentenza n. 153/2016). La ragione risiede nel fatto che in caso di liquidazione, e quindi a prescindere della conversione forzosa da parte dell'autorità di risoluzione, gli azionisti sono responsabili per le perdite dell'ente fino a concorrenza del capitale e i detentori di prestiti subordinati succedono immediatamente nella gerarchia dei creditori per l'assorbimento delle perdite ulteriori.

In questa fase di transizione gli obbligazionisti al dettaglio possono trovarsi a disagio con il livello di rischio dei titoli che hanno in portafoglio e può risultare difficile, alla luce del potenziale contagio e degli effetti di natura sociale, chiedere a questi investitori di partecipare in maniera significativa alle perdite in caso di crisi.

In alcuni Stati membri il coinvolgimento di creditori nella risoluzione di una crisi bancaria si è già spinto fino ai crediti *senior*: questo è successo in Danimarca, Grecia (con esercizi volontari), Austria, Portogallo, Croazia e Cipro (negli ultimi due paesi il *bail-in* si è esteso ai depositanti sopra i 100.000 euro). In ogni caso, se le autorità pensano che i titoli obbligazionari sottoscritti da clientela al dettaglio non possano essere facilmente assoggettati a svalutazione o conversione in azioni in caso di crisi, questi strumenti non dovrebbero essere computati ai fini dei requisiti di MREL. È quindi necessario avviare al più presto politiche attive di ricomposizione delle passività bancarie. Per assicurare un passaggio graduale al nuovo regime, le banche dovrebbero – e avrebbero già dovuto, visto che la direttiva è entrata in vigore tre anni fa – considerare esercizi di gestione delle passività (*liability management exercises* – LME), offrendo ad esempio ai risparmiatori non a proprio agio con il livello di rischio degli strumenti che detengono la sostituzione con altre forme di investimento meno rischiose (e ovviamente meno remunerative). Al tempo stesso è necessario accelerare l'emissione di nuovi strumenti di capitale o di debito chiaramente caratterizzati dalla capacità di assorbire le perdite in una crisi, collocandole presso investitori all'ingrosso o anche al dettaglio, accuratamente informati sulla rischiosità dei prodotti. In questo senso aiutano le nuove linee guida di ESMA, che definiscono tutti gli strumenti soggetti a *bail-in* come prodotti complessi ai sensi della normativa MiFID, richiedendo pertanto che vengano collocati al dettaglio solo dopo che la clientela ha potuto beneficiare del supporto di consulenti indipendenti. La proposta della Commissione di armonizzare la gerarchia dei creditori con l'introduzione di una nuova categoria (*senior non-preferred debt*) potrebbe facilitare questo processo. Per accelerare la transizione, i co-legislatori po-



trebbero opportunamente assicurare che ci saranno clausole di *grandfathering* che consentiranno di computare strumenti di questo tipo emessi prima che il testo legislativo finale venga adottato.

Sulla base di un'analisi condotta dal FSB, è positivo constatare che numerose G-SIB sono già ben posizionate rispetto al requisito TLAC minimo che deve essere soddisfatto entro il 2022. La domanda significativa di titoli in grado di assorbire le perdite è un dato incoraggiante, tenuto conto dello scetticismo espresso da alcuni al momento dell'adozione dello *standard*. Tuttavia, le banche di minore dimensione e rilevanza sistemica hanno fatto registrare progressi molto più contenuti verso il rispetto dei nuovi requisiti. Questo dato è insoddisfacente, soprattutto se si considerano le favorevoli condizioni di mercato, caratterizzate da un livello dei tassi di interesse eccezionalmente basso e da una marcata ricerca di rendimenti più attraenti da parte degli investitori.

Bisogna riconoscere che l'assetto regolamentare non è ancora completo e che le autorità di risoluzione non hanno ancora finalizzato la determinazione dei requisiti di MREL per ciascuna banca. Nell'ambito della partecipazione ai collegi di risoluzione, l'EBA ha fatto presente alle autorità di risoluzione l'importanza di determinare il requisito MREL quanto prima e ha auspicato che tali decisioni vengano adottate nel prossimo ciclo di predisposizione dei piani di risoluzione, che inizierà in autunno. Tuttavia, la direzione di marcia è chiara e le condizioni di mercato sono favorevoli; le banche dovrebbero muoversi con maggiore decisione verso l'emissione di strumenti in grado di assorbire le perdite. Tanto più i requisiti di MREL verranno soddisfatti con strumenti chiaramente in grado di assorbire le perdite, collocati a investitori professionali o al dettaglio bene informati, tanto più protetti saranno i creditori *senior* e i depositanti non assicurati in caso di crisi. Inoltre, l'assenza di volumi adeguati di passività private in grado di coprire le perdite rende la gestione ordinata dell'uscita di una banca dal mercato più complessa e può comportare costi anche significativi per lo Stato.

La proposta di revisione recata dal Pacchetto bancario porta nell'Unione europea un approccio necessario e condivisibile alla proporzionalità delle regole. Attraverso l'implementazione dello standard TLAC e la specificazione del quadro MREL, la proposta completa la regolamentazione per la gestione delle crisi e la rende più credibile. L'EBA è pronta a fornire tutto il sostegno necessario all'implementazione delle proposte di modifica, e ricorda al legislatore europeo che un attento monitoraggio dei cambiamenti introdotti è necessario al fine di garantire la corretta applicazione delle innovazioni regolamentari, evitando pratiche di arbitraggio delle regole, nonché per assicurare il mantenimento della stabilità finanziaria.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l'integrazione fruttuosa resa possibile dai contributi degli auditi nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, specie riguardo alla necessità di un approfondimento adeguato della materia trattata. Sottolinea inoltre le notazioni riservate dal

presidente dell'EBA rispetto al tema dell'informazione e dell'educazione nel campo finanziario.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) fa presente che le carenze riguardanti l'educazione finanziaria hanno posto la necessità di interventi pubblici mirati a sostegno dei risparmiatori nelle situazioni di crisi; rileva peraltro la necessità di disporre di sistemi preventivi nell'attesa di poter beneficiare dei risultati di una compiuta opera di educazione finanziaria. Pone quindi un quesito sulla possibilità di approntare un più ampio sistema di tutela del risparmio nei casi di procedure di *bail-in*, anche in relazione ai depositi bancari sottoposti a procedure di sequestro nell'ambito delle azioni di contrasto alla criminalità organizzata.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) mette in evidenza la relazione fra l'aumento delle sofferenze e la troppo frequente concessione di finanziamenti da parte di istituti bancari in assenza di adeguate valutazioni del merito creditizio, con conseguenze negative sui piccoli risparmiatori e sulle finanze pubbliche. In considerazione dei rischi attualmente sussistenti in ordine alla resilienza di altre banche sollecita una valutazione circa l'utilità del ricorso a una *bad bank* a livello nazionale deputata alla rivalutazione delle garanzie prestate, mentre sono notevoli i rischi relativi alla proprietà dell'abitazione che corrono i titolari di contratti di mutuo che si trovano in difficoltà rispetto agli obblighi contrattuali assunti. Esprime infine una valutazione critica riguardo all'incertezza sul quadro giuridico derivante dalle modificazioni che hanno accompagnato l'introduzione del *bail in* nell'ordinamento europeo.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) rileva che in relazione alle carenze del sistema bancario italiano l'introduzione dell'istituto del *bail-in* costituisce un parametro cui la politica deve fare riferimento al fine di definire in maniera compiuta il proprio orientamento, nel senso di escludere o di confermare la possibilità del ricorso alle risorse pubbliche nei casi di crisi bancarie.

Il presidente Mauro Maria MARINO richiama l'attenzione sull'importanza della comunicazione in materia bancaria della Commissione europea dell'agosto 2013 quale spartiacque nell'approccio alle crisi bancarie, tenuto anche conto che in precedenza alcuni Stati membri hanno proceduto a destinare ingenti risorse pubbliche al sostegno del settore bancario.

Il dottor ENRIA considera auspicabile che la disciplina in materia bancaria contempli una complessiva riduzione dei margini di intervento pubblico, accompagnata da una sua rimodulazione tesa a portarlo a livello europeo. Ricorda quindi come l'intervento pubblico ai sensi della BRRD sia da considerare di ultima istanza.

Osserva che le difficoltà del settore bancario rispetto al sostegno all'economia reale sono riconducibili all'elevata quota di capitale che risulta

assorbita dagli accantonamenti sui crediti deteriorati; a tale riguardo si pone la necessità di una ristrutturazione del credito, da attuare in tempi brevi.

Osserva quindi l'esigenza di disporre di un quadro di regole certo finalizzato alla tutela degli investitori non professionali, il quale può contemplare il divieto di collocamento di titoli o, in alternativa, un apparato di sanzioni connotato da particolare severità. Esprime inoltre perplessità riguardo all'ipotesi di individuare particolari forme di tutela per gli investimenti entro il limite di 100 mila euro, considerando prioritario favorire lo sviluppo relazioni di proficua collaborazione fra le banche e i loro clienti.

Il presidente Mauro Maria MARINO conclude l'odierna audizione. Comunica quindi che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che nella seduta di ieri sono stati svolti alcuni interventi concernenti lo schema di parere presentato, i cui contenuti sono stati resi noti al relatore.

Il relatore GIACOBBE (*PD*) illustra quindi un nuovo schema di parere risultante dall'integrazione della proposta presentata ieri sulla base di alcuni rilievi formulati, il cui testo è pubblicato in allegato.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) propone di valutare una più dettagliata specificazione delle misure di semplificazione poste dall'articolo 5, in considerazione della possibilità che si proceda allo smantellamento di presidi di controllo, con effetti particolarmente negativi nelle aree interessate dal provvedimento in esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che l'esame della proposta dovrebbe propriamente essere oggetto della trattazione della Commissione di merito.

Il relatore GIACOBBE (*PD*) ritiene di non accedere alla proposta della senatrice Bottici.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare lo schema di parere è quindi posto in votazione e approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) presenta una nuova versione dello schema di parere, risultante dall'integrazione del testo presentato nella seduta di ieri (pubblicato in allegato), soffermandosi sulle modifiche apportate.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) richiede chiarimenti in relazione alla condizione di cui al numero 1) e all'osservazione di cui al numero 13).

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) rileva l'opportunità di un adeguamento della disciplina in materia di banche di credito cooperativo, in considerazione del nuovo assetto del settore. Osserva quindi l'opportunità di un riferimento, necessariamente non dettagliato, alle carenze nella formulazione del testo in esame, rilevate in particolare dalla Consob, audita in sede di Ufficio di Presidenza.

Previa verifica della presenza del numero legale prescritto, il nuovo schema di parere è infine posto in votazione, risultando approvato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

premessò che

il decreto-legge costituisce un elemento positivo di attenzione alle esigenze del Mezzogiorno nella consapevolezza che tale intervento privilegia un approccio selettivo e per settori delimitati;

tra le misure proposte emergono sia quella a favore dei giovani imprenditori, che l'istituzione delle zone economiche speciali;

considerato inoltre

che l'articolo 5, in particolare, condiziona la fruibilità del credito di imposta per gli investimenti nelle ZES al mantenimento dell'investimento produttivo per almeno cinque anni;

che tale vincolo temporale appare breve rispetto all'elevatezza dell'investimento massimo agevolabile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di ampliare i benefici previsti all'articolo 1, estendendo il periodo di rimborso del 65 per cento dell'aiuto statale;

in riferimento all'articolo 3, si suggerisce di valutare l'opportunità di estendere il periodo concesso ai comuni per effettuare una ricognizione complessiva dei beni immobili di cui sono titolari, tenuto conto che gli stessi enti locali debbono aggiornare tale elenco;

in riferimento all'articolo 4, si suggerisce di valutare l'opportunità di comprendere nelle zone economiche speciali anche aree industriali dismesse o soggette a fenomeni di delocalizzazione;

in relazione all'articolo 5, si suggerisce:

di valutare l'incremento del vincolo temporale dei cinque anni, nonché l'introduzione di ulteriori criteri e condizioni per evitare comportamenti opportunistici ed elusivi;

di valutare le misure di semplificazione al fine di un loro potenziamento, nella consapevolezza del ruolo strategico che l'azione delle istituzioni pubbliche presenta nella gestione delle misure di incentivazione;

di specificare la portata normativa del riferimento alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, di cui al comma 1, lettera b);

si suggerisce infine di valutare l'opportunità di introdurre tra i benefici fiscali la possibilità che ai contratti di locazione di beni immobili all'interno delle zone economiche speciali sia applicata la disciplina «cedolare secca».

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 413

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (Atto n. 413);

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga modificando in più punti il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di rendere la normativa vigente aderente alla MiFID II e al MiFIR, ridisciplinando tra l'altro l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario;

premessi

a) che la direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID II, e il regolamento n. 600/2014, denominato MiFIR, sono stati predisposti per regolamentare un mercato dei capitali che ha assunto maggiore complessità e articolazione, per la immissione di strumenti finanziari nuovi e per l'operatività di sistemi di trading, come le contrattazioni ad alta frequenza;

b) che tale complessità e articolazione, pur in contesto di evoluzione dei mercati, impone una continua opera di definizione normativa per garantire il rispetto dei principi fondamentali della trasparenza, della tutela degli investitori, anche attraverso la responsabilizzazione degli intermediari, il rafforzamento dei poteri degli organismi di controllo e vigilanza e una più efficace consapevolezza degli investitori/risparmiatori;

c) che la nuova disciplina investe sia la tutela più stringente degli investitori che una diversa regolazione dei mercati finanziari;

d) che le nuove norme danno poteri di intervento sia sui prodotti finanziari sia sulle regole di governo degli emittenti; disciplinano la materia della consulenza in materia finanziaria; regolano i sistemi organizzati di negoziazione;

e) che l'articolata procedura legislativa – che chiama in causa la disciplina comunitaria, la legge di delegazione, lo schema di decreto legislativo, accompagnata da produzione giuridica di rango secondario o ri-

messa ai poteri regolatori delle autorità di vigilanza – pone ormai in maniera evidente un'esigenza di coordinamento e razionalizzazione;

esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

1) chiarisca il Governo che l'articolo 25-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 23, dello schema di decreto legislativo, non si applica retroattivamente, al fine di evitare situazioni di incertezza normativa che minerebbero la stabilità patrimoniale e finanziaria delle banche di credito cooperativo (BCC) e delle casse rurali (CR);

2) chiarisca il Governo, con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, il quale novella la disciplina degli agenti di cambio, che tali soggetti sono destinatari e non titolari dei poteri di *product intervention* di cui all'articolo 7-*bis* del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale disciplina il riparto di competenze tra Banca d'Italia e Consob nell'esercizio dei citati poteri;

3) introduca il Governo una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove norme recate dallo schema di decreto (come già avvenuto in occasione del recepimento della direttiva 2004/39/CE, cosiddetta MiFID I), al fine di adeguare i contratti in essere alle nuove norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR; inoltre, anche in relazione alla modalità di esercizio delle competenze delle autorità di vigilanza, si segnala che molte disposizioni sinora adottate con il regolamento congiunto da Banca d'Italia e Consob sono compatibili con la Mifid e il Mifir o riguardano ambiti non interessati dall'intervento normativo. Tuttavia, in mancanza di una disciplina transitoria tali disposizioni non sarebbero applicabili: valuti quindi il Governo l'introduzione di una norma che, fatte salve le disposizioni europee direttamente applicabili, stabilisca che quelle di attuazione del TUF oggi vigenti continuino ad applicarsi finché le autorità di vigilanza non abbiano emanato la nuova disciplina secondaria.

e osservazioni:

1) valuti il Governo l'opportunità di estendere i requisiti di conoscenza e competenza previsti per le persone fisiche che forniscono consulenza in materia di investimenti o informazioni su prodotti e servizi finanziari anche ai consulenti finanziari autonomi di cui all'articolo 18-*bis* del TUF e ai soggetti che svolgono attività di consulenza in materia di investimenti per conto delle società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-*ter* del TUF, come rispettivamente modificati dall'articolo 2, commi 12 e 13, dello schema di decreto legislativo;

2) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con riferimento all'articolo 31, comma 4, settimo periodo, del TUF, come modificato dall'articolo 2, comma 30, lettera e), dello schema di decreto legislativo, che l'approvazione delle modifiche allo Statuto dell'Organismo di vigi-



lanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari da parte del Ministero dell'economia e delle finanze avvenga solo quando le modifiche riguardano le funzioni di vigilanza; ciò in quanto una diversa previsione potrebbe diminuire il livello di autonomia dell'Organismo, privandolo di diritti già acquisiti, tenuto conto che l'Organismo è già costituito e il relativo statuto è stato approvato da soggetti aventi natura privata;

3) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che al medesimo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applichi lo stesso regime di responsabilità previsto per l'esercizio delle funzioni a esso trasferite dalla Consob – che attualmente le esercita – e che, quindi, il predetto Organismo risponda in sede civile solo per il dolo o la colpa grave, ai sensi dell'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge n. 262 del 2005;

4) valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 31, comma 6, lettera l), del TUF, come modificata dall'articolo 2, comma 30, lettera g), numero 8), dello schema di decreto, al fine di riconoscere il ruolo delle iniziative intraprese a livello associativo con riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari;

5) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare con normativa di rango secondario, sentite le associazioni di categoria, il regime applicabile alle azioni emesse dalle BCC-CR, in modo da tenere conto delle peculiarità dell'emittente quale banca cooperativa a mutualità prevalente, del carattere essenzialmente partecipativo di tali azioni e degli importi di sottoscrizione;

6) valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale sull'imposta di bollo eventualmente dovuta dai clienti che sottoscrivono azioni delle BCC-CR, in considerazione dell'assenza degli elementi tipici di un investimento di natura finanziaria;

7) valuti il Governo l'opportunità di abrogare l'articolo 30-*bis*;

8) in tema di prodotti finanziari assicurativi, la Commissione invita il Governo a razionalizzare le competenze di vigilanza oggi differenziate tra Ivass e Consob, anche tenendo conto della circostanza che la direttiva Mifid interviene su ambiti rimessi in sede europea alla direttiva sui prodotti assicurativi IDD, non ancora recepita, in modo da ottenere a regime una vigilanza ripartita per autorità secondo il criterio della tipologia di prodotto: valuti quindi il Governo di:

prevedere che il potere regolamentare della Consob, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b-*bis*), punto 1, lettera a) sia esercitato con riferimento ai prodotti assicurativi di ramo III e V d'intesa con l'Ivass e nel rispetto della normativa europea di cui alla direttiva UE 2016/97 in materia di distribuzione assicurativa;

in prospettiva, di adeguare le disposizioni in commento in sede di recepimento della direttiva IDD, in modo da garantire l'applicazione di una normativa nazionale omogenea e razionale applicabile a tutti gli operatori: in particolare, valuti il Governo l'opportunità di stabilire una modalità di vigilanza che attribuisca i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n.

1286/2014: a) all'IVASS in relazione alle attività di ideazione e di distribuzione dei suddetti prodotti direttamente da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite di agenti e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione alle attività connesse alla realizzazione degli stessi prodotti da parte dei soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI e in relazione alla distribuzione degli stessi prodotti tramite i menzionati soggetti iscritti nella sezione D del registro unico degli intermediari assicurativi – RUI, nonché tramite i collaboratori degli stessi intermediari, iscritti nella sezione E del medesimo registro unico degli intermediari assicurativi – RUI, mantenendo inoltre alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi;

9) con riferimento all'articolo 2, comma 26, dello schema di decreto legislativo, che introduce nel TUF un nuovo articolo 29-ter, si segnala che la legge 114 del 2015, articolo 9, contiene un principio di delega alla lettera l) del comma 1, riferito alle imprese di investimento extracomunitarie: valuti il Governo l'opportunità di eliminare l'obbligo di istituire una succursale per l'offerta di servizi di investimento da parte di banche di Paesi terzi a controparti qualificate (clientela professionale e istituzionale) oltre che nei confronti dei clienti al dettaglio o dei clienti professionali su richiesta come previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera l), della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014, ripristinando la normativa vigente che consente l'istituzione di una succursale a richiesta delle autorità di vigilanza;

10) per quanto riguarda l'informazione al pubblico attraverso la pubblicazione sui quotidiani delle notizie societarie relative agli intermediari e agli emittenti, la Commissione segnala l'opportunità che, pur confermando un regime di non obbligatorietà per le notizie meno rilevanti, sia reintrodotta un obbligo di pubblicazione sui quotidiani per le informazioni che la Consob giudica rilevanti per la più ampia e corretta informazione del pubblico indifferenziato.

11) in merito ai principi di carattere generale e informazione del cliente di cui all'articolo 24 della direttiva, e in relazione ai poteri di intervento sui prodotti, si suggerisce di introdurre una specifica previsione in tema di informazione del cliente sui prodotti da parte degli emittenti per la redazione di un documento sintetico con indicazioni grafiche immediatamente percepibili sulla rischiosità dell'investimento;

12) in tema di redazione normativa, si segnala che il coordinamento di disposizioni contenute in altri corpi normativi che fanno riferimento al TUF, come operato dallo schema di decreto, dovrebbe essere esteso anche alla normativa sui servizi di Bancoposta;

13) si segnala l'opportunità di un'accurata revisione del testo per assicurarne la coerenza interna complessiva e correggere alcuni disallineamenti tecnici.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria****374<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03703 della senatrice Montevocchi sulla chiusura della facoltà di Scienze della produzione artistica dell'università di Perugia, ricordando, preliminarmente, che la questione rientra nel più ampio ambito dell'autonomia universitaria, sancita dall'articolo 33 della Carta costituzionale a cui il legislatore ha dato piena attuazione con successivi atti normativi, a partire dalla legge n. 168 del 1989. Quest'ultima, all'articolo 6, riconosce agli atenei la personalità giuridica e l'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, con la facoltà di darsi ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.

Rende noto quindi che l'Università degli studi di Perugia, sentita al riguardo, ha comunicato che nell'anno accademico 2001-2002 è stato attivato presso la sede di Terni il corso di laurea di primo livello in Scienze e tecnologie della produzione artistica, a valere sulla classe di laurea 23 – Classe delle lauree in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda. Detto corso, nell'anno accademico 2009-2010, è stato trasformato, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004, nel corso di laurea Disciplina delle arti teatrali e dei linguaggi

creativi, a valere sulla classe L-3 Disciplina delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda.

Informa poi che, a partire dal successivo anno accademico 2010-2011, per autonoma determinazione dell'Università, il corso in argomento non ha più registrato l'attivazione di un nuovo ciclo triennale, venendo soltanto garantito il completamento del triennio agli studenti immatricolatisi nel 2009-2010. Precisa perciò che nel complesso è stato attivato un ciclo triennale per 9 anni accademici consecutivi, che ha coinvolto un totale di 830 studenti immatricolati al primo anno e 409 laureati. A tutt'oggi risultano 4 studenti iscritti al corso ai quali viene assicurata, a meno di decadenza dallo *status* di studente, la possibilità di sostenere esami e laurearsi.

Puntualizza peraltro che la possibilità di proseguire gli studi per i laureati nei suddetti corsi è regolata dall'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Come precisato dalla stessa Università degli studi di Perugia, la classe che rappresenta il naturale sbocco per la laurea triennale in argomento (nel campo delle lauree specialistiche alle quali è possibile l'iscrizione senza debiti formativi) è la 73-S – Lauree specialistiche in scienze dello spettacolo e della produzione multimediale, successivamente convertita, ai sensi del sopra citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, nella classe delle lauree magistrali LM-65.

In conclusione, chiarisce che il corso attivato dall'ateneo perugino consente l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale di altri atenei. Sempre secondo elementi informativi acquisiti dalla citata università, a titolo di esempio, indica i corsi rientranti nella classe LM-65 attivi presso le Università degli studi di Genova, Bari e IUAV di Venezia.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatta, tenuto conto che molti studenti segnalano che non è possibile accedere ai corsi di laurea magistrale di altri atenei, a differenza di quanto è stato riportato nella risposta. Si domanda dunque quali siano le ragioni ostative rispetto a tale passaggio, dichiarando che avrebbe dunque preferito chiarimenti ulteriori.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che oggi proseguirà la discussione generale e che la votazione dello schema di parere sarà rinviata alla settimana

prossima, tenuto conto che il Governo ha preannunciato per le vie brevi di voler trasmettere una documentazione aggiuntiva inerente le questioni finora emerse.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) domanda se tale documentazione avrà ad oggetto gli articoli 11 e 12 di competenza della Commissione.

Conferma il PRESIDENTE, precisando che presumibilmente saranno offerti chiarimenti anche rispetto alle criticità sollevate nel dibattito.

Prende quindi la parola la senatrice SERRA (*M5S*), la quale svolge alcune riflessioni sull'articolo 11. Afferma in particolare che l'educazione e la formazione dei giovani che abbandonano la scuola e vivono in contesti disagiati non possono essere affidate totalmente a strutture associative, enti del terzo settore e articolazioni territoriali del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Segnala infatti come le prime problematiche nascano proprio all'interno del gruppo classe e pertanto spetta agli insegnanti e agli educatori fungere da stimolo per consentire ai ragazzi di fuoriuscire dagli ambienti caratterizzati da povertà educativa, esclusione sociale e criminalità. Ritiene dunque che piuttosto sia necessario personale specializzato dentro la scuola, in quanto tale funzione educativa non può essere demandata all'esterno.

Dopo aver rilevato che gli ambienti disagiati non riguardano più solo le periferie, preannuncia la presentazione nella sede di merito di emendamenti su tali questioni, auspicando comunque che il relatore inserisca delle indicazioni nello schema di parere. Occorre infatti porre l'attenzione sul gruppo classe e sull'esigenza di potersi avvalere di insegnanti ben formati.

Sottolinea altresì l'esigenza di recuperare il ruolo dei consultori familiari, che potrebbero garantire un supporto rispetto a problematiche di violenza subita da ragazze. Anche tali soggetti dovrebbero dunque a suo avviso essere menzionati tra i destinatari delle azioni di cui all'articolo 11.

Quanto all'articolo 12, paventa il rischio di una ulteriore differenziazione tra atenei del Nord e del Sud, conseguente all'applicazione di parametri suscettibili di provocare ulteriori penalizzazioni.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) manifesta apprezzamento per le considerazioni avanzate, precisando comunque che l'articolo 11 intende dar vita ad un tipo di intervento «di rete». Nel condividere comunque l'idea per cui le prime risposte al disagio devono essere trovate nel gruppo classe, come affermato dalla senatrice Serra, ritiene che lo scopo dell'articolo 11 sia di potenziare il contesto in cui vivono le scuole, permettendo l'elaborazione di progettualità condivise che partano da una comunità educante. Ritiene del resto che un eventuale depauperamento del ruolo del gruppo classe sia controproducente.

Potrebbe comunque essere inserita un'osservazione volta a puntualizzare che, nell'ambito delle attività di rete, dovrebbero essere sostenuti i gruppi di ragazzi in relazione al loro contesto educativo quotidiano. Fa presente peraltro che la disposizione trae spunto da un lavoro già avviato nel Meridione, attraverso il quale si è avuta una positiva riduzione della dispersione scolastica, stimata oggi a circa il 14 per cento. In conclusione, reputa che la scuola debba mettersi in rapporto con il territorio recuperando le esperienze svolte all'esterno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*(2812) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012*

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice IDEM (PD) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole della relatrice.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2812**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che esso reca la ratifica di otto trattati, che impattano nelle materie di competenza contribuendo a rafforzare gli scambi dell'Italia con le controparti in ambito culturale, scientifico, tecnologico e sportivo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 347**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DEI BENI  
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO SUL BONUS CULTURA PER I DI-  
CIOTTENNI*



## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 5 luglio 2017

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 192**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,50*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2553 (ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SAFETY CHECK)*

**Plenaria**

**323<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale dei rappresentanti del Dipartimento della Protezione Civile, in merito all'esame del disegno di legge n. 2553, svolta oggi dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (pubblicata in allegato), che recepisce le segnalazioni emerse nel dibattito della precedente seduta.

Il senatore SONEGO (*Art.1-MDP*) esprime apprezzamento per la proposta del relatore, preannunciando un voto favorevole.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere del relatore, che è approvata.

*La seduta termina alle ore 16.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole, con la seguente condizione:

– all'articolo 4, tutti i riferimenti all'Autorità portuale siano sostituiti con quelli aggiornati all'Autorità di sistema portuale, in considerazione della recente riforma del settore operata con il decreto legislativo n. 169 del 2016;

e con le seguenti osservazioni:

– per quanto riguarda l'articolo 4, che affida al Presidente dell'Autorità portuale (*rectius*: dell'Autorità di sistema portuale) la gestione della Zona economica speciale, qualora siano istituite più Zone economiche speciali all'interno della circoscrizione della medesima Autorità, si segnala la necessità di adottare misure atte a garantire una composizione equilibrata e un'adeguata autonomia gestionale dei Comitati di indirizzo delle singole Zone, anche allo scopo di prevenire possibili interferenze e conflitti d'interesse;

– in relazione allo stesso articolo 4, si evidenzia l'opportunità di indicare espressamente, tra le finalità della costituzione delle Zone economiche speciali, anche quella di facilitare la promozione di sistemi logistici integrati intorno alle Autorità di sistema portuale, in linea con la *ratio* della già citata riforma del settore disposta dal decreto legislativo n. 169 del 2016;

– sempre in merito all'articolo 4, valuti la Commissione di merito la possibilità di introdurre misure di semplificazione dell'*iter* previsto per la costituzione e il funzionamento delle Zone economiche speciali, posto che esso appare in alcuni aspetti eccessivamente gravoso e burocratico (soprattutto per la pluralità dei soggetti coinvolti nei vari adempimenti) e potrebbe compromettere l'efficacia operativa di tale strumento;

– per quanto concerne l'articolo 5, valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere il periodo minimo di cinque anni dopo il completamento dell'investimento per il quale vige l'obbligo delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di mantenere l'attività all'interno della ZES, al fine di favorire un effettivo consolidamento dello sviluppo locale;

– al fine di rafforzare la coesione sociale e territoriale tra le regioni meridionali e il resto del Paese, appare opportuno potenziare anche i collegamenti su strada mediante autolinee – spesso l'unica modalità di collegamento a lunga distanza disponibile in determinati territori –, promuovendo un riordino complessivo della disciplina in materia di servizi auto-

mobilitativi interregionali di competenza statale. Si auspica pertanto che si riapra quanto prima un tavolo di confronto tra il Governo e i soggetti interessati, per fissare i principi di riforma del settore;

– con riferimento all'articolo 1, relativo alla misura denominata «Resto al Sud», valuti la Commissione di merito la possibilità di destinare le relative risorse anche direttamente ai giovani imprenditori, a prescindere dalla costituzione di imprese in forma individuale o societaria e fatte sempre salve le necessarie forme di controllo;

– in merito all'articolo 14, si osserva l'esigenza di valutare se la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2018 per gli investimenti in beni materiali strumentali ad alto contenuto tecnologico sia effettivamente congrua rispetto alle finalità di ampliamento del meccanismo di operatività dell'iperammortamento indicate nella relazione illustrativa del disegno di legge in esame;

– in termini generali, si raccomanda l'introduzione di efficaci meccanismi di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse e delle agevolazioni previste nel provvedimento, che consentano di valutare la reale efficacia ed efficienza degli interventi realizzati e di responsabilizzare i soggetti beneficiari delle misure.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 367**

*Presidenza della Vice Presidente*  
PIGNEDOLI

*Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 427 (SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PRODUZIONI AGRICOLE)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 368**

*Presidenza del Presidente*  
FORMIGONI

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 425 (SCHEMA DLGS SU MERCATO INTERNO DEL RISO)*

**Plenaria****265<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***FORMIGONI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) prende atto di tale schema sottolineando tuttavia come, a suo avviso, sarebbe stato opportuno inserire nello stesso una precisa richiesta alla Commissione di merito di soppressione dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, anziché solamente un invito all'approfondimento.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) rileva che il decreto-legge in esame reca, per i profili di competenza per il settore agricolo, interventi condivisibili, con alcuni profili problematici da chiarire ulteriormente che sono indicati nelle premesse dello schema di parere favorevole.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di parere favorevole della relatrice.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia un voto favorevole, condividendo, in particolare, la prima premessa dello schema di parere, quanto all'approfondimento e all'interpretazione della portata dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge.

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) preannuncia il voto favorevole, apprezzando il richiamo effettuato dalla relatrice al coordinamento della normativa sulle terre abbandonate o incolte, per usi agricoli e non.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto di astensione.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole proposto dalla relatrice.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 427)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta del 27 giugno è iniziato l'esame del provvedimento e che in data odierna si è svolta l'audizione informale di rappresentanti del CREA.

Avverte che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI avverte che il dibattito proseguirà nelle sedute della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

ritenuto necessario un approfondimento sul disposto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge, ampliativo del trattamento consortile delle società, nonché un chiarimento della successione di leggi nel tempo sulle attività di competenza dei consorzi agrari;

richiamato il coordinamento del disposto di cui all'articolo 3 del decreto-legge sulla Banca delle terre abbandonate o incolte con l'articolo 16 del «collegato agricolo» sulla Banca delle terre agricole, con riferimento al riuso del suolo per finalità agricole, artigianali o industriali,

esprime parere favorevole.



**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 369**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

### **Plenaria**

### **345<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*

**PELINO**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La vice presidente PELINO comunica che, in data di ieri è stato assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno legge n. 2085-B, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati; propone pertanto di integrare l'ordine del giorno della Commissione con l'esame di tale disegno di legge a partire dalla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Interviene quindi il senatore GIROTTO (*M5S*) per sollecitare la risposta all'interrogazione n. 3-03835 sulle verifiche relative agli impianti fotovoltaici.

La presidente PELINO assicura che saranno presi i necessari contatti con il Governo.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ASTORRE (PD) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) ringrazia il senatore Astorre per aver recepito nella sua proposta di parere uno dei rilievi formulati nella seduta di ieri; tuttavia, a fronte delle numerose criticità che emergono dal provvedimento, anche nelle materie di più stretto interesse della 10<sup>a</sup> Commissione, avrebbe ritenuto più idoneo un parere maggiormente articolato.

In primo luogo, valuta poco chiare le motivazioni che hanno portato il Governo a prevedere diverse fasce di età a seconda delle agevolazioni previste: l'articolo 1 infatti stabilisce che la misura denominata «Resto al Sud» sia rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, mentre l'articolo 3, che prevede la concessione o l'affitto di terreni agricoli o oggetto di rimboschimento artificiale e aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, fa riferimento a soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni.

Inoltre ritiene che una delle condizioni poste per accedere alla misura denominata «Resto al Sud», ossia quella che prevede il trasferimento della residenza nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, comporti il rischio di migrazioni strumentali dalle altre Regioni.

Infine, giudica in contrasto con la direttiva Bolkestein la previsione contenuta all'articolo 3 relativamente alla concessione, per un massimo di 9 anni, rinnovabile una sola volta, di terreni agricoli o oggetto di rimboschimento artificiale e aree edificate a uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono – in proposito riterrebbe necessario distinguere a seconda che si tratti di abbandono per incuria o per abuso edilizio – da almeno quindici anni.

In conclusione, dichiara che, in assenza di una nuova proposta di parere da parte del relatore, il Gruppo MdP non parteciperà al voto.

Il senatore GIROTTO (M5S), pur apprezzando le finalità del provvedimento, nel condividere le criticità espresse dalla senatrice Granaiola, soprattutto relativamente alle carenze in materia di controlli e verifiche sulla destinazione e sull'uso delle risorse, dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) ritiene che la crisi del Mezzogiorno non rappresenti più un'emergenza, bensì la conseguenza di un problema strutturale; quindi, a suo parere, ben altre avrebbero dovuto essere le misure da adottare. Invita poi a considerare con uguale dignità e importanza i disoccupati del Sud e quelli del Nord. A suo parere, peraltro, sono proprio questi ultimi a trovarsi nelle condizioni peggiori. In conclusione, dopo aver criticato le dichiarazioni alla stampa del presidente dell'INPS, Tito Boeri, circa il ruolo svolto dagli immigrati per il nostro sistema di protezione sociale, dichiara il voto contrario del Gruppo Lega Nord e Autonomie.

La presidente PELINO (*FI-PdL XVII*) ritiene che il provvedimento, pur condivisibile nelle finalità, susciti diverse perplessità. Dichiara quindi l'astensione del Gruppo Forza Italia-PdL.

Il senatore PERRONE (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) concorda con la presidente Pelino e dichiara l'astensione del proprio Gruppo.

La senatrice FISSORE (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore è posta ai voti e approvata.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

La 10<sup>a</sup> Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere nuovi strumenti e attività di verifica anche preventiva e di monitoraggio, o il rafforzamento di quelli già previsti, con particolare riferimento all'esigenza di contrastare eventuali rischi di infiltrazione da parte della criminalità.

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Mercoledì 5 luglio 2017

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Orario: dalle ore 14 alle ore 15*

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO SULL'IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE (N. 974)*

### **Plenaria**

**329<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI*

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svol-

tasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

##### **Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-03578, il sottosegretario BOBBA evidenzia che la società cooperativa Il Giglio dal 2015 fino allo scorso mese di gennaio ha svolto presso lo stabilimento di Carisio della società Sacal lavori di pulizia industriale e facchinaggio, occupando 19 lavoratori, e lavori di pulizie civili, occupando 2 lavoratrici. Nell'autunno del 2016, quando la società Sacal ha disdetto gli appalti relativi alle pulizie industriali e alla movimentazione merci in magazzino, la cooperativa ha avviato una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 21 lavoratori. Dal novembre 2016, la cooperativa ha versato ai lavoratori solo parte delle retribuzioni loro spettanti e dei contributi, assumendo il mancato saldo delle fatture. Dalla seconda metà di gennaio, la cooperativa Euro-trend è subentrata negli appalti prima gestiti dalla cooperativa Il Giglio, assumendo circa dieci dei lavoratori licenziati.

Il Sottosegretario assicura che l'Ispettorato territoriale del lavoro di Biella-Vercelli condurrà uno specifico intervento ispettivo al fine di predisporre gli eventuali provvedimenti di diffida a favore dei lavoratori e di individuare eventuali obbligati in solido. Precisa poi che lo scorso 20 marzo gli uffici del Ministero del lavoro hanno autorizzato il trattamento di integrazione salariale, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, nei confronti di 110 lavoratori della società Sacal relativamente al periodo febbraio-settembre 2017.

Per quanto riguarda la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, precisa che tale attività viene svolta prioritariamente dai servizi ispettivi delle ASL competenti per territorio. Solo in alcune attività, essenzialmente nel settore dell'edilizia, questa vigilanza può essere esercitata anche dagli uffici periferici dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Informa altresì che il Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPreSAL) ha dato conto alla Procura di Vercelli dello svolgimento degli accertamenti di propria competenza, senza però adottare provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa.

Per quanto concerne l'applicazione della legislazione in materia ambientale e sanitaria, il Ministero dell'ambiente ha precisato che l'impianto della società Sacal è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Relativamente alle problematiche di bonifica, l'assessorato all'Ambiente della regione Piemonte ha comunicato che sussiste una situazione di contaminazione dell'area, inserita già dall'anno 2000 nell'anagrafe regionale dei siti contaminati. La Regione ha anche precisato che, in base

alla normativa regionale, la competenza all'approvazione dei progetti di bonifica è del comune di Carisio. Dall'anagrafe regionale dei siti contaminati risulta in corso un procedimento di bonifica con messa in sicurezza permanente (MISP).

Nel 2007 la Sacal risulta aver richiesto l'ampliamento della vasca di conferimento dei materiali provenienti dalla bonifica, proponendo un progetto di ampliamento, già autorizzato dal comune di Carisio nel dicembre 2008. A seguito di indagine ambientale da parte dell'Arpa è stata confermata la presenza di contaminazione anche nella falda acquifera. Pertanto, la Sacal ha proceduto alla messa in sicurezza d'emergenza a seguito di un'ordinanza adottata dalla Provincia. Sulla base di ulteriori campionamenti del terreno, effettuati dall'Arpa nel 2014 e nel 2015, la Provincia ha ordinato alla società di procedere alla bonifica delle zone interessate; contro tale ordinanza, Sacal ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lo scorso 16 febbraio, su iniziativa del comune di Carisio, si è svolta una conferenza di servizi dedicata al piano di caratterizzazione ambientale preliminare delle aree esterne dello stabilimento Sacal, in esito alla quale sono stati richiesti ulteriori campionamenti. Il 18 aprile, Sacal ha trasmesso la revisione del piano di caratterizzazione ambientale preliminare per le aree esterne allo stabilimento produttivo, per l'esame del quale il Comune deve ora procedere alla convocazione di una apposita conferenza dei servizi. La regione Piemonte ha, inoltre, reso noto che recentemente la Sacal ha trasmesso la documentazione relativa al piano di monitoraggio del gas proveniente dalla messa in sicurezza preesistente, nonché una relazione tecnica di aggiornamento contenente gli esiti dei monitoraggi delle acque di falda. Su tale documentazione la provincia di Vercelli ha chiesto un parere all'Arpa.

Lo scorso 3 luglio l'Arpa ha trasmesso agli enti locali territorialmente competenti una relazione tecnica sul monitoraggio delle deposizioni atmosferiche per il 2016, dove si evidenzia che, per quanto riguarda le deposizioni atmosferiche, non esistono limiti di riferimento nella normativa nazionale ed europea. Per valutare, quindi, l'entità dei valori riscontrati si può fare riferimento ai valori guida che alcuni Stati hanno proposto per le deposizioni atmosferiche.

L'assessorato alla sanità della regione Piemonte ha costituito nel 2008 un tavolo di coordinamento regionale per la valutazione dei dati di monitoraggio ambientale e sanitario nella zona di Carisio. Al momento, i primi elementi certi riguardano la presenza di sostanze microinquinanti provenienti dall'attività lavorativa di fusione dell'alluminio. I primi controlli dell'ASL su alimenti destinati all'autoconsumo in aziende limitrofe hanno evidenziato livelli di contaminazione superiori ai limiti di legge. È stata pertanto depositata notizia di reato presso la Procura di Vercelli ed adottata ordinanza di divieto di consumo di prodotti di origine animale e sono stati conseguentemente avviati due procedimenti penali, uno dei quali si è concluso con una condanna in primo grado. I controlli svolti su produzioni locali di riso e sulle poche aziende zootecniche operanti nel-



l'area, ritenuta potenzialmente a rischio, non hanno fornito riscontri sfavorevoli.

Conclusivamente, il Sottosegretario assicura che i competenti servizi dell'ASL continueranno a monitorare la presenza di microinquinanti e a segnalare eventuali irregolarità.

La senatrice FAVERO (PD), pur dichiarandosi soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, lamenta la grave sottovalutazione per quanto avvenuto nel corso degli anni, sottolineando che la situazione emersa richiede un'azione coordinata di tutti i soggetti competenti. Con riguardo alle vicende occupazionali, afferma che la cooperativa Il Giglio non ha ancora fornito il Documento unico di regolarità contabile e rimarca come le somme corrisposte ai lavoratori non siano ancora sufficienti. Chiede al Governo di vigilare sull'azione dei soggetti istituzionali interessati.

Il presidente SACCONI dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BOBBA, nel rispondere alle richieste avanzate dal senatore Angioni nella seduta di ieri, sottolinea che i programmi di ricollocazione sono attuati secondo modalità differenti in base alle specificità territoriali e alla platea delle aziende in crisi. Sono possibili, ad esempio, attività di formazione e di accompagnamento finalizzate alla ricollocazione e all'inserimento lavorativo. Fa riferimento anche all'assegno di ricollocazione, oggetto di una sperimentazione *ad hoc* nella regione Abruzzo, in cui le misure adottate sono rapportate a puntuali esigenze territoriali. Richiama la funzione dei fondi interprofessionali, nonché la specificità delle politiche attive del lavoro e la contestuale importanza di misure di sostegno al reddito. L'ANPAL dovrà verificare il reale impatto di tali politiche sull'occupazione. Infine, con riferimento alla situazione occupazionale della Basilicata, richiamata dal senatore Barozzino nella seduta di ieri, dichiara che al Ministero non risultano criticità particolari in tale area.

Il relatore PAGANO (AP-CpE-NCD), alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, avanza una nuova proposta di parere, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), pur apprezzando alcuni punti sollevati nella discussione, interviene per una dichiarazione di voto contrario, in quanto il provvedimento in fase di conversione non interviene a ridurre il divario tra nord e sud del Paese. Conferma le proprie preoccupazioni sui lavoratori del Mezzogiorno privi di occupazione e non protetti da specifici ammortizzatori sociali. Si sofferma sulla situazione dell'ILVA e sollecita interventi più incisivi, in grado di soddisfare le esigenze di rilancio del Mezzogiorno.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), pur condividendo le osservazioni introdotte dal relatore nella proposta di parere, ritiene insufficienti le misure presenti nel provvedimento in conversione e annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. Risulta conseguentemente preclusa la votazione della proposta di parere alternativo, presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle e allegata al resoconto della seduta di ieri.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2858) SACCONI.** – *Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che sono giunte alcune proposte di audizione e sollecita i Gruppi a integrarle, come convenuto nella precedente seduta, entro la mattina di martedì 11 luglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo)**

(Osservazioni alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*), dopo aver ricordato le principali norme applicabili ai trasporti su strada a livello comunitario, fa presente che queste ultime non affrontano in modo efficace i rischi di deterioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e le distorsioni della concorrenza a causa di carenze nel quadro giuridico. La proposta in esame mira a garantire un adeguato equilibrio tra le condizioni di lavoro dei conducenti e la libertà di prestare servizi transfrontalieri per i trasportatori.

Essa, inoltre, rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada e contribuisce a due delle priorità della Commissione, ossia creare un mercato interno equo e stimolare gli investimenti allo scopo di favorire l'occupazione e la crescita.

Passando all'esame del provvedimento, la relatrice fa presente che vengono apportate un numero limitato di modifiche alle direttive 2006/22/CE, 96/71/CE e 2014/67/UE. In particolare, le modifiche alla direttiva 2006/22/CE, di cui all'articolo 1, riguardano principalmente i controlli effettuati dagli Stati membri sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, l'ampliamento della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, il miglioramento dell'efficacia dei sistemi nazionali di classificazione del rischio, la definizione di un approccio comune per la registrazione e il controllo dei periodi di lavoro diversi dai periodi di guida.

In merito, infine, alle modifiche delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, di cui all'articolo 2, segnala le tariffe minime salariali e le ferie retribuite che riguardano i lavoratori del settore del trasporto su strada, distaccati presso un altro Stato membro, nonché il metodo di calcolo di tali periodi di distacco.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) domanda quale sia la normativa nazionale applicabile ai lavoratori interessati.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) segnala che l'atto in esame e l'atto comunitario COM (2017) 277 definitivo, del quale è relatrice, mirano entrambi all'armonizzazione delle normative nazionali nel settore del trasporto.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) ribadisce che l'atto da lei testé illustrato è volto ad assicurare adeguate tutele ai lavoratori del settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2719) Deputato CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE preannuncia che nella prossima seduta la Commissione potrà disporre della documentazione relativa alle quote protette del collocamento obbligatorio e potrà dunque completare le proprie valutazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (n. COM (2017) 262 definitivo)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice D'ADDA (*PD*) anticipa la presentazione di una proposta di parere favorevole. Manifesta tuttavia perplessità sulla disciplina europea del volontariato, nell'opinione che essa richieda un differente approccio culturale. In particolare, evidenzia criticità nella configurazione di attività di volontariato che in parte possono essere retribuite o indirizzate verso l'inserimento lavorativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sollecita la calendarizzazione di un sopralluogo nell'area del modenese, presso alcune imprese che possono essere oggetto di interesse relativamente all'affare assegnato n. 974 (impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale).

Il PRESIDENTE assicura che si stanno raccogliendo tutti gli elementi necessari per organizzare sopralluoghi e visite utili alla tempestiva conclusione dell'affare assegnato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,  
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In primo luogo si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di includere le professioni tra le attività beneficiarie delle provvidenze ivi previste all'articolo 1, affinché i giovani professionisti possano essere sostenuti nei costi di avvio delle loro attività.

Si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l'opportunità di inserire misure di sostegno ai contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento di un titolo di studio e di ricerca.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria****473<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE comunica che è stato presentato un testo 2 dell'emendamento 1.101 a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri (pubblicato in allegato).

Comunica, altresì, che è stato presentato un testo 2 dell'emendamento 3.47 a prima firma della senatrice Puglisi (del pari pubblicato in allegato).

Avverte, inoltre, che i senatori Campanella, Maria Grazia Gatti, Gotor, Doris Lo Moro, Pegorer, Lucrezia Ricchiuti, autorizzati dalla prima firmataria – senatrice Dirindin – hanno aggiunto la propria firma ai subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/9, 1.1000/30, 1.1000/31, 1.1000/37, 1.1000/39, 1.1000/43, 1.1000/63, 1.1000/72, 1000/76, 1.1000/116.

Comunica, ancora, che sono stati presentati sei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000 (testo 2) della Relatrice (anch'essi pubblicati in allegato).

Tra i suddetti subemendamenti – soggiunge – ve ne sono tre a prima firma del senatore Maurizio Romani (1.1000 testo 2/1, 1.1000 testo 2/4 e

1.1000 testo 2/5), ai quali le senatrici Simeoni e Mussini hanno dichiarato di aggiungere la propria firma.

Ricorda, infine, che i subemendamenti in questione si aggiungono a quelli già presentati al testo originario dell'emendamento 1.1000: questi ultimi – come già chiarito – s'intendono ora riferiti al testo 2 dello stesso emendamento.

La Commissione prende atto.

Il senatore VOLPI (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, informa che è attesa a breve una presa di posizione ufficiale della Conferenza delle Regioni circa il provvedimento in esame e auspica che l'esame non proceda prima che il relativo documento sia posto nella disponibilità dei commissari.

La PRESIDENTE fa rilevare che una delegazione della Conferenza delle Regioni è stata audita nel corso dell'articolata istruttoria svolta dalla Commissione e che i tempi necessariamente rapidi della procedura di conversione sono incompatibili con il rinvio proposto, anche alla luce del calendario vigente dell'Assemblea.

Quindi, dato atto della mancanza del parere della Commissione bilancio sui subemendamenti, dispone la sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 16.*

La PRESIDENTE, considerato che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, ravvisa l'opportunità di rinviare all'odierna seduta notturna l'avvio delle votazioni sugli emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge.

Comunica, infine, che sono stati presentati testi 3 degli emendamenti 1.101 e 3.47 (pubblicati in allegato).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2856****(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.101 (testo 3)**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le vaccinazioni di cui al presente articolo possono essere somministrate da personale infermieristico presso le farmacie aperte al pubblico, su indicazione dei medici chirurghi e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto verranno stabilite altresì le modalità per assicurare l'aggiornamento del libretto individuale delle vaccinazioni.

3-ter. Le farmacie presso cui si svolge l'attività di cui al comma 3-bis devono essere dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.».

---

**1.101 (testo 2)**

D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le vaccinazioni di cui al presente articolo possono essere somministrate da personale infermieristico presso le farmacie aperte al pubblico, su indicazione dei medici chirurghi e secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto verranno stabilite altresì le modalità per assicurare l'aggiornamento del libretto individuale delle vaccinazioni.

3-ter. Le farmacie presso cui si svolge l'attività di cui al comma 3-bis devono essere dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy.

3-quater. Le modalità relative allo svolgimento del servizio di somministrazione delle vaccinazioni in farmacia sono regolate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, da accordi tra le regioni e le orga-



nizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie pubbliche e private, tenendo anche conto delle specificità e della importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali. Per garantire l'approvvigionamento dei vaccini da parte delle farmacie le regioni si avvalgono della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito nella legge n. 405 del 2001».

---

### Art. 3.

#### 3.47 (testo 3)

PUGLISI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla prossima procedura finalizzata al reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi anche in deroga ai requisiti professionali previsti, nei limiti delle facoltà assunzionali, ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

---

#### 3.47 (testo 2)

PUGLISI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di assicurare gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, hanno maturato almeno tre anni di servizio negli ultimi otto anni nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla prossima procedura finalizzata al reclutamento dei direttori dei servizi generali ed amministrativi anche in deroga ai requisiti professionali previsti».

---

**1.1000 testo 2/1**

Maurizio ROMANI, BENCINI

*Sopprimere i commi 1-quater e 1-quinquies.*

---

**1.1000 testo 2/2**

GAETTI, TAVERNA

*Sopprimere il comma 1-quater.*

---

**1.1000 testo 2/6**

GAETTI, TAVERNA

*Sopprimere il comma 1-quinquies*

---

**1.1000 testo 2/3**

DIRINDIN

*Al comma 1-quater sopprimere le seguenti parole: «, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni.»*

---

**1.1000 testo 2/4**

Maurizio ROMANI, BENCINI

*Al comma 1-quater, dopo le parole: «per i minori» aggiungere le seguenti: «presenti sul territorio nazionale, anche temporaneamente, ivi compresi i minori non accompagnati.»*

---

**1.1000 testo 2/5**

Maurizio ROMANI, BENCINI

*Al comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*«1.-quinquies. La somministrazione della prima dose del vaccino contro il rotavirus, di cui al comma 1-quater, lettera d), è somministrata a partire dalla sesta settimana e non oltre la dodicesima settimana. Il completamento del ciclo vaccinale avviene entro e non oltre il compimento delle prime ventiquattro settimane».*

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria****320<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA CONSEGNA ALLA COMMISSIONE DELLA «BANDIERA BLU» CONSEGUITA DAL COMUNE DI POTENZA PICENA**

Il senatore MORGONI (PD), a nome del Sindaco di Potenza Picena, in provincia di Macerata, consegna nelle mani del presidente Marinello la «Bandiera Blu» per il 2017, conseguita per il decimo anno consecutivo quale riconoscimento per la conduzione sostenibile del territorio mediante scelte politiche ispirate all'attenzione e alla cura per l'ambiente. Il programma Bandiera Blu, *Eco-label* Internazionale per la certificazione della qualità ambientale delle località rivierasche rappresenta, a livello mondiale, una importante attestazione di turismo sostenibile nelle località turistiche marine e lacustri.

Il presidente MARINELLO esprime vivo ringraziamento al Sindaco Acquaroli, al Consiglio comunale di Potenza Picena e al senatore Morgoni, latore del gradito riconoscimento alla sensibilità ambientale di tutte le componenti politiche della Commissione, particolarmente attente ai temi della tutela e della salvaguardia del mare e delle sue risorse.

La Commissione unanime si associa.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all'interrogazione n. 3-03594, facendo presente che, in merito alla realizzazione della discarica a Ferrara Erbognone – fermo restando che funzioni e poteri relativi al procedimento di autorizzazione della raffineria di ENI Est presente nel medesimo contesto industriale, rientrano tra le competenze della Regione *ex* articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – il Ministero dell'ambiente ha sempre mantenuto alto il livello di attenzione sugli eventi che hanno interessato la zona in esame. Al riguardo, il Ministero si è prontamente attivato per acquisire informazioni ed il Gestore ha comunicato l'attivazione del piano di emergenza interno alla raffineria. Le competenti Autorità sono state opportunamente informate circa le operazioni di emergenza avviate e le successive attività di ripristino, prevenzione e messa in sicurezza dell'area. Per quanto riguarda la realizzazione della discarica in questione, la regione Lombardia ha chiesto un parere sulla compatibilità territoriale e urbanistica del progetto con l'impianto ENI Est di Sannazaro de' Burgondi al Ministero dell'Interno. Tale Ministero ha espresso il parere affermando che l'area in progetto è interessata dagli effetti relativi a lesioni reversibili. Tali effetti sono compatibili, per il decreto ministeriale 9 maggio 2001, con le categorie territoriali di tipo A, B, C, D, E ed F. Pertanto, risulterebbe soddisfatto il criterio di compatibilità territoriale. Il parere di compatibilità territoriale risulta richiamato al paragrafo 2.1 «Contesto territoriale, quadro programmatico e sistema dei vincoli» della relazione istruttoria assentita dalla Commissione istruttoria regionale per la Valutazione di impatto ambientale – VIA e allegata al giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con decreto regionale del 17 marzo 2014. Nell'ambito del successivo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA, conclusosi con decreto regionale del 27 aprile 2015, sono stati introdotti ulteriori elementi di precauzione. In particolare, l'area di accettazione dei rifiuti è stata posta nella porzione più distante dalle attività a rischio di incidente rilevante ed è stato previsto che i primi settori di coltivazione ad essere chiusi siano quelli più vicini alle predette attività; il proponente ACTA S.r.l. ha, inoltre, aggiornato il piano di emergenza ed evacuazione recependo le indicazioni contenute nel «piano di emergenza esterno» della Raffineria ENI. Sempre secondo quanto riferito dalla regione Lombardia, anche nella procedura di VIA è stata debitamente tenuta in considerazione la presenza dell'impianto ENI Est ed è stato precisato che le opere previste dal progetto di discarica dell'ACTA Srl non interferiranno con quanto prescritto ad ENI e, in particolare, con le opere di compensazione ambientale. A supporto della scelta localizzativa, la Regione ha riferito che la ditta ha

effettuato una verifica dei criteri previsti dalle disposizioni regionali nonché dal piano di gestione rifiuti della provincia di Pavia. Al riguardo, non sono stati rilevati criteri escludenti la localizzazione della tipologia di discarica in progetto mentre sono stati rilevati unicamente vincoli residui di tipo penalizzante che consentono la realizzazione dell'impianto dietro particolari attenzioni nella progettazione e realizzazione dello stesso in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. Il sito prevede una destinazione finale a verde o agricola non destinata alle produzioni alimentari, umane o zootecniche. L'esercizio previsto per la discarica è di dieci anni, al termine dei quali verrà realizzata una copertura finale di spessore complessivo di 1,8 metri, compreso lo strato vegetale superficiale, favorendo l'inerbimento della superficie e la progressiva piantumazione di specie arbustive autoctone con apparati radicali poco profondi, che non comprometteranno la sigillatura finale. La regione Lombardia ha evidenziato che gli aspetti di natura sanitaria sono stati affrontati valutando specificatamente le massime ricadute derivanti da una situazione emergenziale presso la discarica e rilevando l'assenza di recettori sensibili potenzialmente impattati. Il centro abitato risulta impattato poiché si trova ad una distanza maggiore rispetto a quella prevista per le massime ricadute. A seguito degli eventi che hanno interessato la raffineria ENI, la regione Lombardia è in fase di interlocuzione con il Comitato tecnico regionale per verificare l'attualità delle valutazioni inerenti la compatibilità territoriale tra l'impianto ENI Est e la discarica dell'ACTA Srl. Con verbale del 16 marzo 2017, il Comitato tecnico regionale ha precisato che la parte Est dell'impianto interessata dall'evento incidentale del 1° dicembre 2016 risulta inattiva e che l'eventuale riattivazione della stessa sarà sottoposta alle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo n. 105 del 2015, ivi compresa la compatibilità territoriale degli insediamenti limitrofi alla raffineria. L'Amministrazione regionale ha segnalato che svolgerà ulteriori ricognizioni sulle prescrizioni degli atti ministeriali concernenti eventuali modifiche all'autorizzazione dell'impianto ENI Est influenti sulla discarica di cemento amianto della ditta ACTA Srl. Fa inoltre presente che il decreto ministeriale n. 101 del 18 marzo 2003 regola la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, affidando alle Regioni e alle Province autonome il compito di procedere all'effettuazione della mappatura e di comunicarne i risultati al Ministero dell'ambiente entro il 30 giugno di ogni anno. Allo scopo di garantire la congruenza dei dati censiti con le informazioni ad oggi disponibili, il Ministero sta verificando e aggiornando i dati contenuti nella banca dati sull'amianto. All'esito della verifica dei dati, sarà possibile identificare i siti a maggiore rischio e assicurare una programmazione dei necessari interventi.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informativa.

*IN SEDE REFERENTE*

**(119-1004-1034-1931-2012-B)** *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Preliminarmente all'avvio della discussione generale, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea in prossimità della pausa estiva e al fine di consentire la rapida approvazione del disegno di legge tanto atteso dalla comunità dei portatori di interesse, il senatore VACCARI (*PD*) propone di valutare se sussistano le condizioni per chiederne la riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore PEGORER (*Art.1-MDP*) chiede al Presidente quali siano le condizioni prescritte dal Regolamento per tale riassegnazione.

Il presidente MARINELLO riassume i contenuti dell'articolo 37 del Regolamento e dà conto della prassi procedurale. Suggerisce poi di rimandare alla seduta di domani, *res melius perpensa*, la decisione della Commissione.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) subordina l'orientamento favorevole del suo Gruppo alla richiesta del senatore Vaccari alla condizione che vengano risolte tutte le criticità già emerse in occasione della prima lettura e ulteriormente aggravate dalle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Il senatore PICCOLI (*FI-PdL XVII*) condivide il suggerimento del Presidente, facendo presente che la richiesta di riassegnazione in sede deliberante riscuoterebbe il parere favorevole del suo Gruppo, solo a condizione che vengano risolti i diversi punti critici generati dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

La senatrice MORONESE (*M5S*) condivide la posizione espressa dai senatori De Petris e Piccoli sottolineando che, nelle more della eventuale richiesta di riassegnazione, si potrebbe comunque procedere a migliorare il testo in sede referente e ottenere quindi la riassegnazione in sede legislativa, facendo salva l'istruttoria svolta.

Preso atto degli interventi dei rappresentanti dei Gruppi parlamentari presenti in seduta, il presidente MARINELLO si riserva di acquisire l'orientamento degli altri Gruppi sul *tema decidendum*.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria****276<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) dà conto del disegno di legge in titolo – recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di dare un maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell'innovazione nelle regioni del Mezzogiorno, quale parte integrante di un processo di impegno già da tempo avviato – che introduce significative agevolazioni per sostenere le principali potenzialità dei territori e per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

Successivamente, dà lettura di un conferente parere favorevole, con osservazioni.

Con riferimento all'articolo 2 e alle agevolazioni previste, secondo il relatore, devono applicarsi i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime devono essere concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con riferimento agli articoli 4 e 5, osserva che la disciplina delle ZES è un fenomeno di portata globale, posto che nel mondo ne esistono circa 4.000, coinvolgenti circa 130 paesi. Nell'Unione europea sono attive diverse ZES, come quelle in Polonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Romania, Slovenia, Portogallo e Spagna.



In Italia sono esistenti alcune realtà che, per differenti ragioni di ordine storico-politico, beneficiano di alcuni vantaggi fiscali (i porti franchi di Trieste e Venezia e le zone franche dei porti di Gioia Tauro e Taranto), anche se non è possibile qualificarle come ZES.

L'istituzione di tali zone, tuttavia, presenta profili di rilevanza per l'ordinamento europeo, in considerazione del fatto che viene in rilievo la disciplina in materia di aiuti di Stato, da valutare ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

Il provvedimento in esame prevede invero che l'istituzione di una ZES possa avvenire solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione che abbiano un'area portuale collegata alla rete TEN-T, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE (articolo 4, comma 4), e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, relativo alle condizioni con cui alcuni aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea (articolo 5, comma 4).

Tale articolo 14, in particolare, esenta dall'obbligo di notifica «le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti» che: *a)* sono effettuate nelle «zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a)» e cioè «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione...»; *b)* rispettano le condizioni previste dal medesimo articolo.

In base alla decisione della Commissione europea C(2016) 5938, del 23 settembre 2016, le regioni italiane ammissibili agli aiuti a norma del citato articolo 107, paragrafo 3, lettera a), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, sono la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna. Le misure di agevolazione previste per le regioni succitate dagli articoli 4 e 5 del provvedimento sembrano, quindi, in linea con la normativa europea.

Tuttavia, al fine di evitare pur sempre possibili dubbi interpretativi e di disciplina, secondo il relatore, è in ogni caso opportuno procedere alla notifica delle misure di agevolazione previste dal presente provvedimento alla Commissione europea.

Sempre in riferimento all'articolo 4, andrebbe maggiormente definita l'effettiva portata normativa del riferimento all'obbligo per le imprese operanti nelle ZES di rispettare le norme nazionali ed europee, posto che non sembrano essere previste deroghe generali rispetto a tali disposizioni. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di indicare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni normative o delle prescrizioni adottate per il funzionamento della ZES, con riferimento al godimento dei benefici connessi all'operare nell'ambito di una ZES.

Con riferimento all'articolo 5, andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa dell'obbligo di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni.

Con riferimento, infine, all'articolo 9, è positiva la soppressione della premessa dell'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente che è, in alcune sue parti, in contrasto con la sopravvenuta disciplina comunitaria.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la relazione svolta e apre la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) esprime non pochi dubbi sul carattere generale della normativa prevista dal decreto-legge in argomento, dal momento che, di fatto, esso si atteggia, con riferimento all'istituzione di Zone economiche speciali in Italia, a strumento che contiene una serie di misure per due specifici siti portuali, ossia Gioia Tauro e Napoli.

Ne consegue, secondo l'oratore, che non è assolutamente possibile definire il suddetto provvedimento come un'azione volta a favorire lo sviluppo del Mezzogiorno nel suo complesso.

Esprime, infine, forti perplessità sull'articolo 12 del disegno di legge, che, a suo modo di vedere, comporterà, in ultima analisi, la chiusura delle piccole università, nonché il ridimensionamento dei grossi atenei, ubicati nel Meridione.

Secondo il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), appaiono eccessive la preoccupazione e la cautela, che si evincono dal provvedimento in parola, con le quali il Governo si accinge ad istituire le mentovate Zone economiche speciali, soprattutto alla luce del fatto che queste ultime sono presenti, in via ordinaria, in tanti altri Stati membri dell'Unione.

Peraltro, paradossalmente, l'allestimento di una suddetta Zona nel porto di Gioia Tauro rischia di essere vanificato dalla circostanza, considerata dirimente a livello europeo, per cui, nel caso di specie, manca ancora, come noto, il collegamento alla rete TEN-T.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) stigmatizza il fatto che, nel complesso di misure enucleate attraverso il mentovato decreto-legge, manchi completamente la funzione di controllo preliminare delle infiltrazioni mafiose che, notoriamente, risultano essere purtroppo assai diffuse in molte aree del Sud.

La carenza di tali controlli risulta essere pernicioso anche con riferimento, ad esempio, al funzionamento dei corsi di formazione professionale.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) invita a riflettere sull'opportunità di procedere o meno alla notifica delle suddette misure di agevolazione che, secondo lo stesso relatore, appaiono *prima facie* del tutto compatibili con la normativa europea.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) rileva criticamente, con riferimento all'articolo 2 del provvedimento, che non risulta affatto agevolata l'attività di cooperazione nel settore agricolo mediante i consorzi agrari,

dal momento che persiste la confusione dei ruoli tra lo scopo di lucro e quello mutualistico. Per tale motivo, preannuncia il proprio voto contrario.

Secondo il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) , il Governo, con il decreto-legge in esame, non fa altro che reiterare il consueto *modus operandi* che ha finora caratterizzato l'intervento centralistico verso il Mezzogiorno, con risultati che non hanno aiutato minimamente l'effettivo sviluppo di tali aree.

Ci si trova di fronte, quindi, ad un classico provvedimento *placebo* che, tra l'altro, come evidenziato dalla collega Granaiola, non prevede alcun tipo di controllo preventivo, da parte degli organismi pubblici preposti, nella fase di implementazione delle misure approntate. Per tale motivo, preannuncio il proprio voto contrario.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) interviene brevemente per sottolineare, invece, la complessità e la serietà delle disposizioni contenute nel provvedimento governativo che, sicuramente, contribuirà al rilancio economico delle aree più svantaggiate del paese.

In sede di replica, il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) , relatore – dopo aver premesso che la disamina da lui compiuta si limita, coerentemente con il mandato tipico della 14<sup>a</sup> Commissione, a cribrare i profili di compatibilità comunitaria dell'atto in titolo – fa notare che, in via ordinaria, l'istituzione di Zone economiche speciali rappresenta una caratteristica tipica dei paesi europei notoriamente poco avanzati dal punto di vista economico. Ne consegue che, per un paese come l'Italia, risulta assai difficile ottenere l'autorizzazione a realizzare simili Zone.

Quanto alla questione della nozione di costo *standard* per studente, è necessario avere consapevolezza che ormai ci si muove inevitabilmente verso una riqualificazione a livello europeo dei vari atenei nazionali.

Relativamente all'obiezione, per molti aspetti condivisibile, concernente la mancata realizzazione di un collegamento del porto di Gioia Tauro con la rete transeuropea di trasporti, è gioco forza ribadire che, purtroppo, non è certamente possibile «bypassare» tale condizione posta a livello di Unione europea mediante il disegno di legge in discussione.

Il relatore, inoltre, nel condividere pienamente l'opzione di prevedere verifiche preliminari sulle possibili infiltrazioni mafiose, ribadisce, invece, l'opportunità di notificare in via preventiva alla Commissione europea le suddette misure di agevolazione, onde evitare possibili dubbi interpretativi e, comunque, allo scopo di alimentare i contatti informali che permanentemente sussistono tra l'Esecutivo nazionale e quello europeo.

Conclude mettendo in rilievo che, con il decreto-legge in esame, si è approntato uno strumento articolato che va nella direzione auspicata di una crescita non più meramente quantitativa, bensì inclusiva, che rappresenta, peraltro, il criterio più aggiornato per affrontare le delicate questioni dello sviluppo economico delle aree depresse.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicate in allegato) che risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2860**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,  
considerato che:

– il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, al fine di dare un maggiore impulso allo sviluppo della cultura imprenditoriale e dell'innovazione nelle regioni del Mezzogiorno, quale parte integrante di un processo di impegno già da tempo avviato. In particolare, il provvedimento in questione introduce significative agevolazioni per sostenere le principali potenzialità dei territori e per sviluppare le capacità imprenditoriali dei giovani residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

– il provvedimento si suddivide in quattro capi (capo I, Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, capo II, Zone economiche speciali, capo III, Semplificazioni e capo IV, Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale) e si compone di 17 articoli;

considerato, in particolare, che:

– con riferimento al capo I, Misure di sostegno alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno, l'articolo 1 contempla forme di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura, denominata «Resto al Sud», è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nelle regioni citate, che consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento è un prestito a tasso zero. Al finanziamento della misura di cui all'articolo in esame si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni;

– l'articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia;

– l'articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 anni terreni e aree in stato di abbandono;

– con riferimento al capo II, Zone economiche speciali, l'articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni per l'istituzione in alcune aree del Paese, comprendenti almeno un'area portuale con le caratteristiche di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 e collegata alla rete di trasporti europea TEN-T, di zone economiche speciali (ZES) caratterizzate dall'attribuzione di benefici, indicati all'articolo 5, alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Lo scopo delle ZES è infatti quello di creare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove imprese. Tali imprese sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonché alle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES e beneficiano di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa.

Quanto alla richiesta di istituzione delle singole ZES si prevede che siano le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a presentare domanda per l'istituzione;

– l'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella ZES. In particolare, le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Il credito di imposta è concesso nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare di quanto disposto dall'articolo 14, che individua le condizioni che rendono le misure di aiuto agli investimenti a finalità regionale compatibili con il mercato interno. L'agevolazione per tali zone è estesa fino al 31 dicembre 2020;

– con riferimento al capo III, Semplificazioni, l'articolo 6 dispone il rimborso delle spese effettivamente sostenute a valere sulle risorse FSC 2014-2020 assegnate ai Patti per lo sviluppo sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni titolari degli interventi e corredate dell'autocertificazione del rappresentante legale dell'amministrazione, attestante il costo dell'intervento effettivamente realizzato e la regolarità delle spese;

– l'articolo 7 prevede la valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS), su richiesta delle amministrazioni interessate. Tali interventi hanno natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi

nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee;

– l'articolo 8 reca disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria;

– l'articolo 9 sostituisce tutta la parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilendo che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ai rifiuti il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/995/UE, recante il nuovo elenco europeo dei rifiuti, e nel regolamento (UE) n. 1357/2014, sulle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

– con riferimento al capo IV, Ulteriori interventi a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, l'articolo 10 reca uno stanziamento al fine dello svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno;

– l'articolo 11 consente di realizzare specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno volti al contrasto della povertà educativa minorile e della dispersione scolastica, l'individuazione delle aree di esclusione sociale, caratterizzate dagli anzidetti fenomeni, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. Il finanziamento della procedura selettiva per la presentazione di progetti avviene nell'ambito delle risorse del «PON Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014/2020, alcuni elementi del quale sono stati approvati con la decisione della Commissione; europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014 (modificata dalla decisione della Commissione europea C(2016) 5246 del 9 agosto 2016), in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione;

– l'articolo 12 provvede alla riformulazione dei criteri per l'individuazione della nozione di costo «standard» per studente, da adottarsi, con riferimento agli Atenei, ai fini della distribuzione annuale del Fondo ordinario per il finanziamento del sistema universitario;

– l'articolo 13 concerne la destinazione delle somme oggetto di sequestro alla sottoscrizione delle obbligazioni emessi da ILVA in amministrazione straordinaria, per la realizzazione degli interventi ambientali. Si chiarisce che, in presenza del provvedimento definitivo di confisca, il credito dello Stato derivante dalla sottoscrizione delle obbligazioni si estingue attraverso la realizzazione delle opere di ambientalizzazione;

– l'articolo 14 proroga di un mese (dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018) la misura agevolativa introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) in materia di investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico, finalizzati ad agevolare la trasformazione delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», riconoscendo per essi una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento;

– l'articolo 15 prevede che gli enti locali delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna possano

richiedere alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo un supporto tecnico e amministrativo al fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa;

– l'articolo 16 reca un duplice ordine di previsioni, relative a: *a*) misure, adottate da appositi Commissari straordinari, volte ad arginare degrado e marginalità sociali in alcune aree del Mezzogiorno, connotate da una elevata concentrazione di migranti (commi 1-3). Le regioni e gli enti locali interessati possono altresì predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee; *b*) misure «premiali» per i Comuni impegnati nell'accoglienza e nell'integrazione (commi 4 e 5),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. in riferimento all'articolo 2 e alle agevolazioni previste, devono applicarsi i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime devono essere concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. in riferimento agli articoli 4 e 5, si osserva che la disciplina delle ZES è un fenomeno di portata globale, posto che nel mondo ne esistono circa 4.000, coinvolgenti circa 130 paesi. Nell'Unione europea sono attive diverse ZES, come quelle in Polonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Romania, Slovenia, Portogallo e Spagna.

In Italia sono esistenti alcune realtà che, per differenti ragioni di ordine storico-politico, beneficiano di alcuni vantaggi fiscali (i porti franchi di Trieste e Venezia e le zone franche dei porti di Gioia Tauro e Taranto), anche se non è possibile qualificarle come ZES.

L'istituzione di tali zone, tuttavia, presenta profili di rilevanza per l'ordinamento europeo, in considerazione del fatto che viene in rilievo la disciplina in materia di aiuti di Stato, da valutare ai sensi dell'articolo 107 del TFUE.

Il provvedimento in esame prevede invero che l'istituzione di una ZES possa avvenire solo nelle regioni meno sviluppate e in transizione che abbiano un'area portuale collegata alla rete TEN-T, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del TFUE (articolo 4, comma 4), e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, relativo alle condizioni con cui alcuni aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione europea (articolo 5, comma 4).

Tale articolo 14, in particolare, esenta dall'obbligo di notifica «le misure di aiuto a finalità regionale agli investimenti» che: *a*) sono effettuate nelle «zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a)» e cioè «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione...»; *b*) rispettano le condizioni previste dal medesimo articolo.



In base alla decisione della Commissione europea C(2016) 5938, del 23 settembre 2016, le regioni italiane ammissibili agli aiuti a norma del citato articolo 107, paragrafo 3, lettera a), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2020, sono la Campania, la Puglia, la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna.

Le misure di agevolazione previste per le regioni succitate dagli articoli 4 e 5 del provvedimento sembrano quindi in linea con la normativa europea.

Tuttavia, al fine di evitare pur sempre possibili dubbi interpretativi e di disciplina, è in ogni caso opportuno procedere alla notifica delle misure di agevolazione previste dal presente provvedimento alla Commissione europea;

3. sempre in riferimento all'articolo 4, andrebbe maggiormente definita l'effettiva portata normativa del riferimento all'obbligo per le imprese operanti nelle ZES di rispettare le norme nazionali ed europee, posto che non sembrano essere previste deroghe generali rispetto a tali disposizioni. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di indicare le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni normative o delle prescrizioni adottate per il funzionamento della ZES, con riferimento al godimento dei benefici connessi all'operare nell'ambito di una ZES;

4. in riferimento all'articolo 5, andrebbe chiarita l'effettiva portata normativa dell'obbligo di rispettare la normativa europea, le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché le disposizioni di semplificazione del decreto legislativo n. 169 del 2016, posto che non sembrano essere previste specifiche deroghe rispetto a tali disposizioni;

5. in riferimento all'articolo 9, è positiva la soppressione della premessa dell'allegato D alla parte IV del Codice dell'ambiente che è, in alcune sue parti, in contrasto con la sopravvenuta disciplina comunitaria.

**Plenaria****277<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2016**

**(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2016**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE informa che il senatore Orellana ha presentato una riformulazione (testo 2) dei suoi emendamenti 12.0.1 e 12.0.2, che sono allegati all'odierno resoconto.

Comunica altresì che, alla scadenza fissata per oggi, mercoledì 5 luglio, alle ore 12,00, non risultano pervenuti subemendamenti agli emendamenti pubblicati nella precedente seduta.

Avverte, inoltre, che, in attesa che vengano trasmessi i pareri sugli emendamenti da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, si procede all'illustrazione degli ordini del giorno e delle proposte emendative all'Atto Senato n. 2834.

Gli ordini del giorno G/2834/1/14, G/2834/2/14 e G/2834/3/14 sono dati per illustrati dai relativi estensori.

L'emendamento 1.1 viene dato per illustrato.

La senatrice FISSORE (PD) illustra brevemente l'emendamento 3.1, spiegando che esso mira, in particolare, a tutelare la registrazione dei marchi per le piccole aziende.

Gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.0.1 sono dati per illustrati.

Il subemendamento 4.1/1 è considerato illustrato, così come le proposte emendative 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4.

La senatrice FISSORE (*PD*) dà conto dell'emendamento 4.5, volto a chiarire ulteriormente la funzione di controllo sulle assicurazioni a rischio.

Gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, con il relativo subemendamento 4.11/1, 4.12, 4.13 e 4.14 sono considerati come illustrati.

La senatrice FISSORE (*PD*) illustra l'emendamento 4.15, il quale mira ad evitare conflitti funzionali tra le varie autorità di vigilanza nel settore assicurativo.

Gli emendamenti 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23 sono dati per illustrati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), dopo aver aggiunto la propria firma, illustra congiuntamente gli emendamenti 4.24 e 4.25, che hanno lo scopo di assicurare una maggior tutela, in campo assicurativo, al consumatore.

Gli emendamenti 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29 sono considerati illustrati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), dopo aver aggiunto la propria firma, illustra l'emendamento 4.30, spiegando che esso ha l'obiettivo di garantire una ulteriore tutela, in termini di vigilanza da parte dell'IVASS, al consumatore.

Gli emendamenti 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40 e 4.41 sono dati per illustrati.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*), dopo aver aggiunto la propria firma, illustra l'emendamento 4.42, il quale mira a rendere obbligatoria la prestazione di consulenza da parte dell'assicurazione a favore dell'assicurato, sempre allo scopo di garantire ulteriormente quest'ultimo.

Le proposte emendative 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9 sono considerati come illustrati.

La senatrice FISSORE (*PD*) illustra brevemente l'emendamento, a sua firma, 7.10 (testo 2).

Gli emendamenti 7.11, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 12.1 e 12.2 sono dati per illustrati.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto congiuntamente degli emendamenti 12.0.1 (testo 2) e 12.0.2 (testo 2), spiegando che essi enucleano degli specifici criteri direttivi per l'attuazione di due direttive peraltro già contenute nell'allegato al disegno di legge di delegazione europea 2016.

Sono, infine, considerati illustrati gli emendamenti 12.0.5 e 12.0.6.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. COM (2017) 142 definitivo)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GINETTI (*PD*), relatrice, introduce l'esame dell'atto in titolo, che stabilisce norme volte ad assicurare che le autorità *antitrust* degli Stati membri dispongano di un minimo comune di poteri e strumenti necessari per assicurare un'applicazione più efficace della legislazione dell'Unione in materia di tutela della concorrenza, in termini di garanzie di indipendenza, di potere di far rispettare l'applicazione delle norme e di imposizione di ammende.

Si attribuisce a ciascuna autorità nazionale un grado adeguato di autonomia e indipendenza, assicurando la loro protezione da qualsiasi intervento o pressione politica esterna, tale da compromettere la loro imparzialità nella valutazione delle questioni ad esse sottoposte, nonché assicurando le risorse finanziarie ed umane necessarie allo svolgimento delle loro funzioni.

Viene altresì attribuita alle autorità *antitrust* una serie minima di poteri investigativi e decisionali, tra cui la possibilità di fare accertamenti a sorpresa e accedere a informazioni relative a un potenziale illecito *antitrust* anche in formato digitale su qualsiasi forma di supporto. Inoltre, le autorità devono avere il potere, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di accedere a tutti i locali dell'impresa oggetto dell'accertamento, compreso il domicilio privato dei dipendenti. Inoltre, l'uso delle informazioni raccolte deve essere limitato esclusivamente allo scopo per le quali sono state acquisite.

Si prevedono sanzioni proporzionate e con maggior effetto dissuasivo. In particolare, la proposta prevede che la sanzione massima non possa essere inferiore al 10 per cento del fatturato globale delle imprese interessate.

È assicurato un maggior coordinamento e convergenza dei programmi di clemenza (cosiddetti *leniency programmes*) in modo da incentivare le imprese a denunciare l'esistenza di cartelli illegali, ottenendo in cambio la riduzione o l'immunità dalle ammende o da sanzioni personali anche di natura penale per i dipendenti.

È assicurato altresì un maggior coordinamento tra le autorità *antitrust* degli Stati membri, all'interno della rete europea della concorrenza (ECN, *European Competition Network*), al fine di impedire alle imprese di eludere le norme a tutela della concorrenza o il pagamento delle ammende

inflitte per il fatto di non essere giuridicamente presenti in alcuni dei territori degli Stati membri in cui operano.

Nel complesso, si ritiene che la proposta costituisca un importante strumento per una più effettiva attuazione della normativa europea *anti-trust* in tutti gli Stati membri, attraverso un quadro normativo minimo, che in Italia è già in larga parte previsto dalla legge n. 287 del 1990.

Dopo aver richiamato la relazione del Governo, a cui sono allegate le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la relatrice illustra un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, entrambi rispettati soprattutto perché viene stabilito un quadro minimo di armonizzazione, lasciando agli Stati membri la possibilità di adattare le norme previste alle loro specificità nazionali, e ad alcuni punti di merito.

Quanto a questi ultimi, vi è la criticità relativa alla scelta di delineare con un elevato grado di dettaglio la materia del trattamento di clemenza, da accordare alle imprese che abbiano contribuito alle azioni di emersione e contrasto ai cartelli segreti. Vi è altresì l'ulteriore criticità relativa all'articolo 21 della proposta, relativo al trattamento delle domande di clemenza in forma semplificata, che di fatto priva le autorità nazionali che abbiano ricevuto domanda in forma semplificata del potere di ricevere la domanda completa o di richiedere informazioni supplementari all'impresa, prima che la Commissione europea – a sua volta investita del caso – abbia informato di non voler intervenire. In riferimento alla globalizzazione dei mercati, si auspica una sempre maggiore convergenza delle normative *anti-trust* di Paesi terzi con la normativa dell'Unione europea. Inoltre, non dovrebbero essere escluse dalla possibilità di beneficiare dell'immunità totale dalle sanzioni quelle imprese che abbiano esercitato coercizione su altre imprese per aderire al cartello segreto (articolo 16, paragrafo 3). Infine, in riferimento all'articolo 27, l'esigenza di assicurare l'applicazione piena delle regole di concorrenza da parte di più autorità nazionali competenti non può comportare un'eccessiva compressione della certezza del diritto che discenderebbe da una dilatazione indefinita dei termini di prescrizione.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene di fondamentale importanza il tema dell'indipendenza delle autorità europee sulla concorrenza, al fine di contrastare al meglio gli illeciti *anti-trust*. Condivide peraltro le perplessità sollevate dalla relatrice sull'articolo 21 della proposta, invitando al riguardo a rafforzare il tenore dei rilievi, nonché sull'articolo 16.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), pur condividendo gli obiettivi della proposta, esprime riserve su taluni mezzi da essa delineati, come le ispezioni a sorpresa di cui all'articolo 6, che sarebbero effettuate in procedimenti non aventi natura giurisdizionale, e sull'importo eccessivamente elevato delle sanzioni a carico degli operatori. Tali riserve andrebbero fugate mediante il rafforzamento sostanziale degli strumenti di difesa per i sog-

getti eventualmente coinvolti e un controllo attento dell'autorità giudiziaria.

La senatrice FISSORE (*PD*) condivide la necessità di un approccio volto a garantire pienamente i diritti di difesa dei soggetti interessati dai procedimenti.

La relatrice GINETTI (*PD*) osserva come i poteri di accertamento delle autorità *antitrust* debbano essere sempre esercitati nel rispetto del diritto di difesa e della *privacy*. Peraltro, lo strumento della direttiva permette agli ordinamenti nazionali di calibrare al meglio il recepimento, adattandolo alle specificità costituzionali nazionali. In ogni caso, accogliendo la sostanza degli interventi effettuati dai colleghi, riformula lo schema di osservazioni da lei presentato, rafforzando quanto previsto in riferimento all'articolo 21 della proposta e aggiungendo un richiamo alla necessità che, in riferimento ai nuovi poteri previsti per le autorità nazionali garanti della concorrenza, come per esempio quelli di cui all'articolo 6 della proposta, sia esplicitato chiaramente che questi dovranno in ogni caso essere compatibili con i principi dei rispettivi ordinamenti nazionali, con particolare riguardo alle necessarie garanzie giurisdizionali a tutela dei beni e del personale dell'impresa oggetto di accertamento.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come riformulato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,55.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2017) 142 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta stabilisce norme volte ad assicurare che le autorità *antitrust* degli Stati membri dispongano di un minimo comune di poteri e strumenti necessari per assicurare un'applicazione più efficace della legislazione dell'UE in materia di tutela della concorrenza, in termini di garanzie di indipendenza, di potere per far rispettare l'applicazione delle norme e di imposizione di ammende. La proposta ha l'obiettivo ad assicurare che vi siano in Europa mercati concorrenziali più aperti, privi di pratiche sleali e di barriere all'ingresso, in modo da generare maggiore ricchezza e occupazione, e tutelare i consumatori da pratiche commerciali volte a mantenere i prezzi di beni e servizi artificialmente elevati e permette loro di avere una scelta più ampia di beni e di servizi innovativi;

ricordato che gli articoli 101 e 102 del TFUE, direttamente applicabili negli Stati membri, vietano gli accordi tra imprese (cartelli) e l'abuso di posizione dominante, volti a falsare la concorrenza. In tale contesto, il regolamento (CE) n. 1/2003 stabilisce un sistema normativo decentrato, assicurando un'idonea armonizzazione tra le parallele discipline nazionali (legge n. 287 del 1990 per l'Italia) ed europea, per un'applicazione uniforme del diritto sostanziale, ma senza prevedere una corrispondente convergenza tra i poteri attribuiti alle autorità nazionali competenti, con la conseguenza che in alcuni Paesi si riscontra una inefficace attuazione della normativa *antitrust* nell'Unione europea;

considerato che la proposta è volta a risolvere le predette criticità, attraverso i seguenti interventi:

– attribuzione a ciascuna autorità nazionale di un grado adeguato di autonomia e indipendenza, assicurando la loro protezione da qualsiasi intervento o pressione politica esterna, tale da compromettere la loro imparzialità nella valutazione delle questioni ad esse sottoposte, con particolare riguardo ai motivi di rimozione dall'incarico dei membri dell'organo decisionale, nonché assicurando le risorse finanziarie ed umane necessarie allo svolgimento delle loro funzioni. Sono inoltre previste, per i funzionari, norme in materia di conflitti di interesse;

– attribuzione alle autorità *antitrust* di tutti gli Stati membri di una serie minima di poteri investigativi e decisionali comuni, tra cui la possi-

bilità di fare accertamenti a sorpresa e accedere a informazioni relative a un potenziale illecito *antitrust* anche in formato digitale su qualsiasi forma di supporto, ad esempio computer portatili, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili. Inoltre, le autorità devono avere il potere, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di accedere a tutti i locali dell'impresa oggetto dell'accertamento, compreso il domicilio privato dei dipendenti. Inoltre, l'uso delle informazioni raccolte deve essere limitato esclusivamente allo scopo per le quali sono state acquisite;

– previsione di sanzioni proporzionate e con maggior effetto dissuasivo. In particolare, la proposta prevede che la sanzione massima non possa essere inferiore al 10 per cento del fatturato globale delle imprese interessate, in linea con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2003 in favore della Commissione europea, nonché con la disciplina prevista dalla legge n. 287 del 1990 in Italia. Deve inoltre essere possibile imporre sanzioni sia alle società controllanti che alle aventi causa, direttamente coinvolte nell'illecito, in modo da evitare che sia possibile sfuggire a eventuali ammende mediante una ristrutturazione societaria;

– maggior coordinamento e convergenza dei programmi di clemenza (cosiddetti *leniency programmes*) in modo da incentivare le imprese a denunciare l'esistenza di cartelli illegali, ottenendo in cambio la riduzione o l'immunità dalle ammende o da sanzioni personali anche di natura penale per i dipendenti;

– maggior coordinamento tra le autorità *antitrust* degli Stati membri, all'interno della rete europea della concorrenza (ECN, *European Competition Network*), al fine di impedire alle imprese di eludere le norme a tutela della concorrenza o il pagamento delle ammende inflitte, per il fatto di non essere giuridicamente presenti in alcuni dei territori degli Stati membri in cui operano, con la conseguenza di distorcere la concorrenza per le imprese che rispettano la legge e compromette la fiducia dei consumatori nel mercato interno, in particolare nell'ambito digitale. In particolare, l'articolo 24 della proposta prevede una procedura di collaborazione tra le autorità nazionali per la notifica agli interessati di atti e decisioni, mentre attualmente la notifica deve seguire le ordinarie procedure internazionali della Convenzione di Strasburgo del 1977 sulla notifica all'estero dei documenti in materia amministrativa, ratificata solo da alcuni Paesi, o le generali procedure per via consolare. Analogamente, l'articolo 25 impone alle autorità la collaborazione nel dare esecuzione alle decisioni sanzionatorie *antitrust* emesse dall'autorità di un altro Stato membro che lo richieda;

ritenuto che la proposta costituisce un'importante strumento per una più effettiva attuazione della normativa europea *antitrust* in tutti gli Stati membri, attraverso un quadro normativo minimo, che in Italia è già in larga parte previsto dalla citata legge n. 287 del 1990 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, a cui è allegata la relazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,



formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

1. la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 103 del TFUE, in base al quale, il Consiglio UE, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce i regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE. Inoltre, poiché la proposta è diretta anche a rafforzare il funzionamento del mercato interno, per creare una protezione più uniforme per le imprese e i consumatori in Europa, essa si basa anche sull'articolo 114 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

2. il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di stabilire un grado minimo di uniformità nella disciplina delle autorità nazionali a tutela della concorrenza, per garantire che esse dispongano tutte, in modo uniforme, delle necessarie garanzie di indipendenza, delle risorse e dei poteri di applicazione delle norme e di imposizione delle ammende, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

3. il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo. La proposta, peraltro, stabilisce un quadro minimo di armonizzazione, lasciando agli Stati membri la possibilità di andare oltre, stabilendo livelli di tutela più elevati e adattando le loro norme alle specificità nazionali. Infatti, è solo riguardo alle condizioni per la concessione del trattamento di clemenza che la proposta prevede norme più dettagliate, poiché le imprese saranno disposte a fornire informazioni sui cartelli segreti ai quali hanno partecipato solo se avranno sufficiente certezza giuridica circa la possibilità di beneficiare dell'immunità dalle ammende;

4. si segnala alla Commissione di merito la criticità relativa alla scelta di normare con un elevato grado di dettaglio la materia del trattamento di clemenza, da accordare alle imprese che avessero contribuito alle azioni di emersione e contrasto ai cartelli segreti, rispetto alla quale le esperienze giuridiche dei Paesi membri fanno registrare livelli normativi differenziati.

In particolare, la scelta di procedere a una codificazione pressoché integrale del modello di programma di clemenza della rete europea della concorrenza ECN (*European Competition Network*) rischia di sacrificare in misura eccessiva la necessaria flessibilità operativa della politica clemenziale. Infatti, l'eventuale necessità di procedere a successivi aggiustamenti del programma di clemenza comporterebbe una lunga e onerosa procedura di revisione del testo della direttiva. Inoltre, la stessa rigida uniformità tra i programmi impedirebbe di tenere conto delle specifiche realtà nazionali, per cui si ritiene auspicabile che le autorità rimangano libere di modulare alcuni aspetti del programma, relativi alle soglie di accesso

al beneficio, in modo da rafforzarne l'impatto nella propria giurisdizione di competenza;

5. sempre in tema di procedure di clemenza, si esprimono perplessità in riferimento all'articolo 21 della proposta e si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di richiedere la riformulazione dell'articolo, nella parte in cui disciplina il trattamento delle domande di clemenza in forma semplificata (ovvero prive della documentazione probatoria), la cui *ratio* è quella di attenuare gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese quando la fattispecie incida su più Stati membri e l'impresa debba rivolgersi a tutte le autorità suscettibili di poter trattare il caso di specie in parallelo.

In particolare, l'articolo 21, paragrafi 3 e 6, della proposta, che di fatto priva le autorità nazionali che abbiano ricevuto domanda in forma semplificata, del potere di ricevere la domanda completa o di richiedere informazioni supplementari all'impresa, prima che la Commissione europea – a sua volta investita del caso – abbia informato di non voler intervenire, sembra non essere in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del regolamento (CE) n. 1/2003, secondo cui è solo con «l'avvio di un procedimento» da parte della Commissione europea che le autorità nazionali sono private della competenza a procedere per proprio conto sul caso. Tale novità sembrerebbe quindi essere non in linea con il principio di leale collaborazione tra Commissione europea e autorità nazionali.

Inoltre, il paragrafo 7 dell'articolo 21, in deroga al principio dell'esame delle domande secondo l'ordine di arrivo, prevede che qualora, entro i cinque giorni successivi alla presentazione di una domanda ad un'autorità nazionale, la medesima domanda è presentata anche alla Commissione europea, l'originaria data di presentazione si considera quella della presentazione alla Commissione, con l'effetto di privare l'autorità nazionale della possibilità di procedere prima della comunicazione di rinuncia da parte della Commissione europea.

Il combinato disposto delle predette norme condurrebbe, quindi, la Commissione europea ad assumere una competenza esclusiva, ancorché rinunciabile, non solo nei casi in cui essa risulti essere nella posizione più idonea (ovvero quando il fatto incida sulla concorrenza in più di tre Stati membri, ai sensi del paragrafo 14 della Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza – 2004/C 101/03), ma in tutte le ipotesi in cui l'impresa ritenga discrezionalmente di presentare la domanda anche alla Commissione europea, con l'esito paradossale di ostacolare le autorità nazionali nel procedere anche contro le violazioni del diritto *antitrust* di propria competenza. Inoltre, come riporta l'AGCM, l'esperienza applicativa del regolamento (CE) n. 1/2003, maturata negli anni, dimostra che i servizi della Commissione possono essere spesso riluttanti a comunicare tempestivamente le proprie decisioni in materia di allocazione dei casi alle autorità nazionali di concorrenza;

6. in riferimento alla globalizzazione dei mercati, si auspica una sempre maggiore convergenza delle normative *antitrust* di Paesi terzi,

con la normativa dell'Unione europea, al fine di evitare forme di svantaggio operativo ed economico a danno delle imprese europee rispetto alle concorrenti estere, attraverso i coordinamenti e delle collaborazioni esistenti tra cui la Rete Internazionale della Concorrenza (*International Competition Network*) e i diversi accordi di cooperazione internazionale in materia di *antitrust* (ad esempio, tra Unione europea e Stati Uniti e tra Unione europea e Canada);

7. si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di non escludere dalla possibilità di beneficiare dell'immunità totale dalle sanzioni quelle imprese che avessero esercitato coercizione su altre imprese per aderire al cartello segreto (articolo 16, paragrafo 3), per motivi di coerenza con le finalità del programma di clemenza e di efficacia dello stesso, e per l'opportunità di evitare ogni incertezza giuridica per le imprese che contemplino di aderirvi;

8. in base all'articolo 27, i termini di prescrizione per l'imposizione di sanzioni pecuniarie da parte dell'autorità nazionale rimangono sospesi per l'intera durata del procedimento dinanzi alle autorità di un altro Stato membro o della Commissione, a decorrere dalla notifica della prima misura formale d'indagine, per un'infrazione riguardante lo stesso accordo o pratica concordata. Tuttavia, l'esigenza di assicurare l'applicazione piena delle regole di concorrenza da parte di più autorità nazionali competenti, non può comportare un'eccessiva compressione della certezza del diritto che discenderebbe da una dilatazione indefinita dei termini di prescrizione;

9. in riferimento ai nuovi poteri previsti per le autorità nazionali garanti della concorrenza, come per esempio quelli di cui all'articolo 6 della proposta, si ritiene opportuno che sia esplicitato chiaramente che questi dovranno in ogni caso essere compatibili con i principi dei rispettivi ordinamenti nazionali, con particolare riguardo alle necessarie garanzie giurisdizionali a tutela dei beni e del personale dell'impresa oggetto di accertamento.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2834****Art. 12.****12.0.1 (testo 2)**

ORELLANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti *web* e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

*a)* dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 3), lettera *d*), comma 1, articolo 1 dell'allegato B al decreto ministeriale 8 luglio 2005;

*b)* ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, con misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in particolare per le persone con disabilità. L'individuazione dell'onere sproporzionato è fondata unicamente su motivazioni legittime, pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni, non può essere considerata un motivo legittimo;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

## 12.0.2 (testo 2)

ORELLANA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE)*

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

a) utilizzare esclusivamente la traiettoria lineare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva;

b) fissare dei criteri di equivalenza specifici ai fini della realizzazione delle procedure di compensazione della non conformità di cui al paragrafo 3, articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2284;

c) prevedere che per la realizzazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284 si faccia riferimento al considerando 18 della direttiva medesima, prevedendo in particolare una riduzione delle emissioni, con specifico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine, in aree e agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e in quelle che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico in altre aree e agglomerati, anche in Paesi vicini. A tal fine, è opportuno che i programmi di controllo dell'inquinamento atmosferico contribuiscano all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria stabiliti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

---

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 5 luglio 2017

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.**

C. 4565 Governo

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione Finanze della Camera sul disegno di legge del Governo C. 4565, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.».

Il provvedimento in esame introduce disposizioni volte a facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio. Ricorda che il 23 giugno 2017 la Banca Centrale Europea ha dichiarato le due banche in condizione di dissesto.

Le misure recate dal decreto-legge consistono anzitutto nella vendita di parte delle attività delle due banche a un acquirente – di fatto individuato in Intesa Sanpaolo – ed il trasferimento del relativo personale. Per garantire la continuità dell'accesso al credito da parte delle famiglie

e delle imprese, nonché per la gestione dei processi di ristrutturazione delle banche in liquidazione, sono disposte una iniezione di liquidità pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali, per un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro, sul finanziamento della massa liquidatoria dei due istituti da parte di Intesa Sanpaolo.

Per i creditori subordinati delle banche che siano investitori al dettaglio è previsto un meccanismo di ristoro analogo a quello stabilito dal decreto legge n. 59 del 2016 per gli istituti posti in risoluzione nel novembre 2015; le prestazioni sono a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositanti. Sono introdotte misure per rendere fiscalmente neutre le operazioni di cessione e gli interventi pubblici che le possono accompagnare, consentendo inoltre il trasferimento dei crediti per le imposte differite delle banche in liquidazione al cessionario dell'azienda bancaria.

Rileva infine che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva statale, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost.

Circa la possibilità di richiamare la materia «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), ricorda che sul punto è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016. Secondo tal sentenza, «come si desume dalla normativa che enuncia i principi fondamentali in materia di banche di carattere regionale (decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 171, recante la «Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale»), gli elementi rilevanti per riconoscere a un'azienda di credito» carattere regionale «sono: l'ubicazione della sede e delle succursali nel territorio di una stessa regione, la localizzazione regionale della sua operatività, nonché, ove la banca appartenga a un gruppo bancario, la circostanza che anche le altre componenti bancarie del gruppo e la capogruppo presentino carattere regionale (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2006). Il carattere regionale della banca, inoltre, non viene meno (sempre in base al citato art. 2, comma 2), se al di fuori del territorio della regione essa esercita un'operatività marginale». Alle banche oggetto del decreto in esame non può dunque essere riconosciuto carattere regionale.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.



**Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati**

S. 2683

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 2<sup>a</sup> Commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge S. 2683, d’iniziativa della senatrice Maturani, recante introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati.

Il provvedimento in esame è costituito da due articoli.

L’articolo 1 introduce nel codice penale i seguenti articoli: l’articolo 609-terdecies, che punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità o di relazione domestica, costringa un minore di età a contrarre vincolo di natura personale con sé o con terzi anche in un paese estero, da cui derivino uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell’unione civile; l’articolo 609-quaterdecies, che dispone la pena della reclusione da cinque a dieci anni se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, da parenti o affini entro il quarto grado, dal tutore ovvero da altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza. Nei casi in cui il fatto sia commesso in danno di minore che non abbia compiuto gli anni dieci, è prevista la pena di reclusione da sette a dodici anni; l’articolo 609-quindecies, che stabilisce pene accessorie quali: la perdita della responsabilità genitoriale; l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno; la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

L’articolo 2 istituisce l’osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati presso il Ministero della giustizia. Al predetto osservatorio partecipano, oltre a rappresentanti ministeriali (interno e istruzione), fra gli altri anche rappresentanti della Conferenza unificata. L’osservatorio è chiamato a redigere, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati anche attraverso l’assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime. Il questore competente al rilascio dei permessi di soggiorno individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati, al fine di agevolare i rapporti con gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

*La seduta termina alle ore 8,25.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,30.

ALLEGATO 1

**DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (C. 4565 Governo)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4565, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante «Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.»;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva statale, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e* ed *l*), Cost. (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2016),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati. (S. 2683)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2683, recante «Introduzione nel codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati»;

rilevato che il provvedimento:

– all'articolo 1 modifica il codice penale al fine di punire con la reclusione e con pene accessorie, fra cui la perdita della responsabilità genitoriale e l'esclusione dalla successione, chiunque, con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità o di relazione domestica, costringa un minore di età a contrarre vincolo matrimoniale con sé o con terzi;

– all'articolo 2 istituisce l'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto dei matrimoni forzati presso il Ministero della giustizia e demanda ai questori l'individuazione di funzionari di polizia con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati, al fine di agevolare i rapporti con gli enti locali e le organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore;

considerato che dette disposizioni sono riconducibili in via prioritaria alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» e «ordine pubblico e sicurezza», di competenza esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lettere *l*) ed *h*), Cost.);

tenuto conto che il provvedimento prevede altresì iniziative di prevenzione e contrasto al fenomeno dei matrimoni forzati – definite dal citato Osservatorio e da realizzare anche attraverso l'assistenza e il recupero sociale e scolastico delle vittime – riconducibili ad ambiti materiali di competenza concorrente («istruzione») o regionale («politiche sociali»);

valutata pertanto positivamente la presenza di rappresentanti della Conferenza unificata fra i componenti dell'Osservatorio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Esame di una risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte ad evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo (rel. Anzaldi)**

(Esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta la discussione sullo schema di risoluzione e dà la parola al relatore Anzaldi per l'illustrazione del documento.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori della senatrice Anna Maria BERNINI (*FI-PdL XVII*), cui Roberto FICO, *presidente*, risponde, Michele ANZALDI, *relatore*, illustra lo schema di risoluzione (*vedi allegato I*).

La senatrice Anna Maria BERNINI (*FI-PdL XVII*) e il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) intervengono sull'ordine dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, risponde e, nel ringraziare il relatore, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 625/3039 al n. 627/3044, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato 2*).

*La seduta termina alle ore 14,30.*

ALLEGATO 1

**Risoluzione sull'adozione da parte della Rai di procedure aziendali volte a evitare possibili conflitti di interesse da parte degli agenti di spettacolo**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

**PREMESSO**

che gli articoli 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e 49, comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi;

che l'articolo 14 del Regolamento interno stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società concessionaria;

che ritiene assolutamente indifferibile che la Rai adotti tempestivamente procedure idonee a evitare conflitti di interessi nei rapporti con gli artisti e i loro agenti, che possano comportare ingiustificati benefici e sprechi di denaro pubblico;

che le suddette situazioni ledono la necessaria trasparenza che dovrebbe ispirare la condotta dell'azienda, l'immagine e gli interessi economici del servizio pubblico, creando all'interno della società indebiti potentati che condizionano l'operato degli organi preposti alla sua gestione;

che la Rai dovrebbe impegnarsi in maniera concreta e tangibile a valorizzare la produzione interna e ad adottare procedure volte a favorire una maggiore competitività e trasparenza nella scelta di artisti e conduttori, evitando fenomeni di concentrazione in capo a poche società;

che sarebbe preciso interesse della società concessionaria evitare che artisti e conduttori possano beneficiare di ingiustificate posizioni di vantaggio, prive di qualsiasi riscontro di mercato;

che non è accettabile far diventare ogni conduttore, magari anche chi è cresciuto professionalmente in Rai, un format a sé stante, con il rischio che questa procedura sia in realtà surrettiziamente utilizzata per incassare maggiori compensi e maggiori parcelle per gli agenti;

che la Rai dovrebbe previamente individuare, rendendoli noti, i criteri in base ai quali un programma, che le viene proposto di acquistare, possa configurarsi come un format «originale»;

## CONSIDERATO

che la vigente Convenzione fra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai per la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale stabilisce:

all'articolo 1, comma 5, che la società concessionaria ispiri la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività, e abbia come obiettivo l'efficientamento dei costi, la piena utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne;

all'articolo 3, comma 1, lettera c), che la società concessionaria s'impegna a garantire «il sostegno alla creatività, all'innovazione e alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e *format* di qualità, anche con l'obiettivo della loro valorizzazione sui mercati internazionali»;

all'articolo 13, comma 3, che «la società concessionaria informa annualmente la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di servizio, sull'attuazione del piano editoriale e sulle altre materie oggetto della verifica di cui al comma 2»;

## TENUTO CONTO

che la società concessionaria si è impegnata a garantire con la vigente Convenzione un adeguato sostegno allo sviluppo dell'industria nazionale dell'audiovisivo nel quadro di procedure trasparenti definite nell'ambito del contratto nazionale di servizio;

che la Rai dovrebbe garantire adeguati spazi a giovani artisti e conduttori anche mediante nuove trasmissioni ideate dalla stessa società concessionaria senza ricorrere all'acquisto di format;

che la società concessionaria dovrebbe evitare che i potenziali giovani talenti siano costretti a rivolgersi ad agenzie esterne per poter lavorare in Rai, con la conseguenza che sono queste ultime a stabilire chi sia meritevole di prestare la propria opera per il servizio pubblico;

che in molti Stati l'esercizio dell'attività degli agenti di spettacolo è regolata da norme anche di rango primario volte a escludere possibili situazioni di conflitto d'interessi;

che, ad esempio, in California il codice del lavoro specifica che un agente di spettacolo non può indirizzare l'artista che rappresenta in alcun contratto nel quale una società di cui l'agente è titolare abbia un interesse economico;

## IMPEGNA

il consiglio di amministrazione della Rai ad adottare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente risoluzione, idonee procedure dirette:

1. a escludere che la produzione dei programmi trasmessi dalla Rai sia affidata, anche tramite appalti parziali, a società di produzione control-



late e/o collegate ad agenti di spettacolo che rappresentino gli artisti che a qualunque titolo prendano parte ai programmi medesimi;

2. a escludere che sia affidata a società di produzione controllate e/o collegate ad artisti l'esecuzione, anche tramite appalti parziali, di programmi trasmessi dalla Rai, nei quali gli stessi artisti siano a qualunque titolo presenti e che per questo motivo percepiscano un corrispettivo dalla concessionaria;

3. a escludere che in uno stesso programma possano essere contrattualizzati più di tre artisti rappresentati dallo stesso agente o da altra società di cui l'agente sia socio;

4. a escludere coproduzioni di film finanziate dalla stessa Rai, anche attraverso Rai Cinema, con società di produzioni cinematografiche di cui siano direttamente o indirettamente titolari agenti di spettacolo rappresentanti di artisti legati alla società concessionaria da rapporti contrattuali in essere per altri programmi trasmessi sui canali della stessa Rai;

5. a riservare, nell'ambito della produzione cinematografica, una quota di investimenti ai produttori indipendenti, nell'ambito del sostegno all'industria nazionale previsto nella vigente Convenzione;

6. a dotare la Rai di strumenti idonei a verificare che i format esterni non si configurino come un mezzo surrettizio per incrementare ulteriormente i compensi di artisti, conduttori e giornalisti;

7. a prevedere che, a fronte del fatto che le parcelle degli agenti sono corrisposte direttamente dall'artista, la Rai renda noto sul proprio sito il loro ammontare, scorporandolo per ragioni di trasparenza dal compenso corrisposto all'artista, come se si trattasse delle spese per un fornitore;

8. a prevedere che tra i criteri da adottare al fine di accertare l'originalità o meno del format si faccia riferimento alla sua commerciabilità anche all'estero;

9. a creare una nuova struttura aziendale, ovvero a impegnare una struttura esistente, affinché sia preposta ai rapporti con giovani autori ovvero con le istituzioni (come, ad esempio, Dams o Istituto sperimentale di cinematografia) che formano i futuri operatori dello spettacolo.

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 625/3039 al n. 627/3044)*

FICO, GAGNARLI. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.*  
– Premesso che:

il Codice Etico della Rai-Radiotelevisione italiana Spa stabilisce che la pubblicità non deve violare o porsi in contrasto con la legge e deve essere diffusa nel rispetto del Codice di Autodisciplina pubblicitaria e delle altre normative che regolamentano la comunicazione commerciale; coerentemente con i principi di lealtà, onestà e correttezza della pubblicità, il Codice Etico vieta la pubblicità occulta, clandestina, indiretta o che comunque utilizzi tecniche subliminali;

analogamente, l'articolo 2, comma 6, del vigente contratto di servizio fra la Rai e il Ministro dello sviluppo economico, prescrive all'azienda di adottare «un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta», monitorando a tal fine «l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili», e di assumere «all'esito del monitoraggio le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi»;

tra le forme di pubblicità indiretta ovvero occulta rientra anche quella negativa, *rectius* denigratoria, ai danni di specifici prodotti, attività o imprese;

a tale riguardo l'articolo 14 del Codice autodisciplina pubblicitaria, al quale la Rai si conforma, recita: «È vietata ogni denigrazione delle attività, imprese o prodotti altrui, anche se non nominati»;

nella puntata della fiction «Tutto può succedere», andata in onda – peraltro con grande successo in termini di *share* – il 1° giugno 2016, gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo hanno dovuto subire una gravissima forma di pubblicità denigratoria nei confronti di un intero settore merceologico, quale quello delle birre prodotte con metodi artigianali;

in una sequenza della puntata in oggetto, ambientata in un locale notturno, uno dei due protagonisti assaggia una birra artigianale e afferma: «questa birra non vale quello che costa, neanche un po'». Si rivolge quindi all'altro protagonista della scena: «Assaggia bene, per favore, dimmi se è potabile questa bevanda». L'altro, nel convenire, aggiunge: «Fa schifo, e mo' gli ho anche promesso un bell'ordine a Loris [...] che prima aveva tutte birre normali, quelle che si trovano, poi si è buttato sulle birre artigianali, vatti a fidare»;

la scrittura della scena appena riportata non ha nulla a che vedere con la libertà creativa dei contenuti e dei messaggi che s'intendono veicolare attraverso una *fiction*. Al contrario, essa si presenta come una gratuita ed esplicita violazione di legge e dei principi che governano la pubblicità commerciale, a loro volta richiamati con forza dai principali atti che regolano l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo;

nel caso in oggetto non vengono in rilievo soltanto violazioni e responsabilità di tipo formale, che pure dovranno essere necessariamente accertate. Di più, c'è una questione etica che lede gravemente l'immagine del servizio pubblico: infatti, aver consentito un attacco tanto gratuito e violento a un intero settore commerciale – che sta vivendo in questi anni una straordinaria crescita qualitativa e quantitativa e che vede impegnati tantissimi giovani produttori – appare qualcosa di lontanissimo dal senso stesso del servizio pubblico radiotelevisivo;

si chiede di sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti nelle premesse;

se non ritengano che l'episodio in oggetto costituisca pacificamente una forma di pubblicità denigratoria, espressamente vietata dalla normativa vigente e dal richiamato Codice di autodisciplina;

se e quali forme di pressione vi siano state al fine di far passare un'immagine negativa del settore delle birre artigianali, a tutto vantaggio delle produzioni tradizionali;

come la concessionaria del servizio pubblico intenda agire al fine di tutelare l'attività e l'immagine dei produttori di birre artigianali gratuitamente offesi dalla trasmissione oggetto della presente interrogazione;

infine come intenda agire, a tutela dei propri interessi e della propria peculiare missione, nei confronti della società produttrice di «Tutto può succedere» ovvero dei responsabili del programma in oggetto.

(625/3039)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Con riferimento all'episodio della fiction «Tutto può succedere» in cui due dei protagonisti fanno riferimento alla birra artigianale, si evidenzia che gli autori non avevano alcuna intenzione di far passare un'immagine negativa del settore delle birre artigianali a vantaggio delle birre tradizionali: nel dialogo tra i due attori, infatti, la battuta conclusiva recita «Vatti a fidare, soprattutto se non le assaggi prima», a dimostrazione del fatto che i due attori (gestori di un locale) prima di commercializzare un prodotto (peraltro «innovativo») ritengono necessario assaggiarlo preventivamente.*

*Da ultimo, per completezza di informazione, si mette in evidenza che nella serie «Tutto può succedere» non è presente alcun product placement di birre industriali, l'etichetta della birra artigianale di cui all'episodio citato è di pura fantasia, le battute dei dialoghi sono frutto della libera creatività degli autori.*

BRUNETTA. – *Al Presidente e al direttore generale della Rai.* – Premesso che:

le attività dell'azienda del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto stabilito dal Codice Etico Rai, devono essere svolte nel rispetto dei principi di onestà e osservanza della legge, di pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede;

in particolare, per quanto riguarda il campo dell'informazione, l'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963 recante «Ordinamento della professione di giornalista» stabilisce che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede (...);»;

il Testo unico dei doveri del giornalista, approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti il 27 gennaio 2016, all'articolo 2, stabilisce alcuni fondamenti deontologici alla base della professione: il giornalista difende il diritto all'informazione e la libertà di opinione di ogni persona; per questo ricerca, raccoglie, elabora e diffonde con la maggiore accuratezza possibile ogni dato o notizia di pubblico interesse secondo la verità sostanziale dei fatti. Il giornalista è tenuto altresì a rispettare i diritti fondamentali delle persone e ad osservare le norme di legge poste a loro salvaguardia;

l'articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici» stabilisce che «la disciplina dell'informazione radiotelevisiva, comunque, garantisce (...) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità»; in questo contesto normativo si inserisce il concetto di *par condicio* il quale, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, riguarda l'accesso di tutti i soggetti politici al mezzo radiotelevisivo in condizioni tali da garantire, a ciascuna forza rappresentata in Parlamento, la medesima possibilità di comunicare con il pubblico;

in vigore della citata legge n. 28 del 2000, la Commissione di vigilanza Rai e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, operando un evidente ampliamento del testo normativo, hanno esteso le regole della *par condicio* al periodo non elettorale. Obiettività, completezza, imparzialità non bastano più nei programmi di informazione. Occorre sempre, come ha avuto modo di sottolineare la Commissione di Vigilanza (con l'atto di indirizzo approvato l'11 marzo 2003), garantire il «rigoroso rispetto» della «pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio»;

nella stagione 2016/2017, iniziata il 24 agosto 2016 ed ancora in corso, il programma «Porta a Porta», in onda su Raiuno e condotto da Bruno Vespa, ha ospitato ripetutamente esponenti politici di tutti i maggiori partiti nazionali, compresa Forza Italia (Mariastella Gelmini, sette

volte, Giovanni Toti, sei volte, Annamaria Bernini, cinque volte, Mara Carfagna, quattro volte, Paolo Romani, tre volte, Silvio Berlusconi e Daniela Santanchè, due volte), praticando un ostentato ed evidente ostracismo nei confronti dell'interrogante, che si è trasformato in un vero e proprio veto alla sua partecipazione nella trasmissione curata dal conduttore Vespa;

il giornalista Vespa, nel corso delle puntate dell'intera stagione del programma citato, ha esplicitamente e palesemente discriminato l'interrogante – non tanto come persona, ma relativamente al ruolo politico e istituzionale che egli ricopre (Presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati e membro della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai) – poiché, in presenza, in moltissime puntate, di figure di vertice omologhe allo scrivente (Presidenti dei gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione), ha preferito invitare, con evidente veto discriminatorio, anziché lo scrivente, altri esponenti di Forza Italia, come il vice presidente vicario del gruppo parlamentare alla Camera dei deputati (sette volte) o il Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato (tre volte);

particolarmente grave è l'esclusione del sottoscritto dalla partecipazione alle puntate in cui sono stati trattati, ad esempio durante la campagna referendaria (sottoposta alle stringenti regole della *par condicio*), temi rilevanti quali la riforma della Costituzione, o più recentemente, la legge elettorale o la crisi del sistema bancario, compiendo così un'evidente, lo ripetiamo, discriminazione nei confronti di chi, attraverso la sua attività parlamentare (tra l'altro coordinatore nazionale del Comitato per il No del centrodestra unito alla riforma costituzionale Renzi-Boschi; e, in merito alla legge elettorale, primo firmatario della proposta di legge di Forza Italia e protagonista, come uno dei quattro contraenti, dell'accordo istituzionale sul cosiddetto modello tedesco), aveva assunto un ruolo di primo piano nella discussione pubblica delle relative questioni, provocando così un danno rilevante e irreparabile all'incisività dell'azione politica del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera dei deputati, essendo stato precluso al suo Presidente, anche in relazione al suo ruolo istituzionale (lo ripetiamo), di esprimere, su quelle tematiche, la propria *leadership* politica e la propria competenza tecnica;

a parere dell'interrogante, le ragioni dell'esclusione (dopo decenni di assidue presenze), nell'intera stagione 2016/2017, del sottoscritto dal programma «Porta a Porta» sono da individuarsi, in primo luogo, nell'episodio accaduto durante la puntata speciale del 23 giugno 2016, volta a commentare i risultati del referendum svoltosi, nello stesso giorno, in Gran Bretagna sulla cosiddetta *Brexit*;

nel corso della trasmissione, il conduttore Bruno Vespa non ha presentato correttamente il finanziere Davide Serra, omettendo di dichiarare la sua vicinanza all'*ex* Presidente del Consiglio, Matteo Renzi;

ne è scaturito un acceso dibattito nel quale il giornalista Vespa, mancando completamente di rispetto al sottoscritto interrogante, ospite della trasmissione, dichiarava quanto segue: «Onorevole Brunetta sta im-

pazzendo? Sta parlando una persona, stia al suo posto... lei non ha il diritto..., che titolo ha?... , chi è lei per decidere chi parla e chi no...?!»;

il sottoscritto, in realtà, si era semplicemente limitato a rilevare che il conduttore, eludendo le regole della deontologia professionale, non aveva evidenziato la vicinanza politica all'ex Presidente del Consiglio Renzi del finanziere Davide Serra (suo finanziatore, relatore in varie edizioni della Leopolda e consulente finanziario), chiedendo, quindi, a Vespa, in diretta, una maggior trasparenza e chiarezza nell'informazione del pubblico sulla predetta, rilevante questione;

Vespa ha ulteriormente replicato, offendendo il sottoscritto e accusandolo di polemizzare solo per «propaganda politica», confermando, così, la deviazione della sua condotta dalle più elementari regole della deontologia giornalistica, oltretutto del buonsenso e della buona educazione;

oltre all'episodio citato, l'esclusione dell'interrogante dal programma «Porta a Porta» appare determinata anche dalla battaglia che lo scrivente conduce sull'applicazione del limite retributivo di 240.000 euro annuo (previsto dalla legge 26 ottobre 2016, n. 198) ai compensi delle star televisive (giornalisti compresi), attività che, evidentemente, non è affatto gradita a Vespa, schieratosi apertamente, e a più riprese, a difesa del suo compenso;

in questo senso, l'esclusione della presenza del sottoscritto dalle trasmissioni di Vespa risulta viziata anche da un palese conflitto di interessi del conduttore, rispetto alla questione personale relativa alla difesa «contra legem» del proprio *status* contrattuale;

pertanto ad avviso dell'interrogante e alla luce di quanto riportato, Bruno Vespa esplica le funzioni di conduttore avendo una concezione proprietaria della sua trasmissione che, invece, nell'ambito del servizio pubblico, è finanziata dal canone, cioè da un'imposta obbligatoria ormai inserita in bolletta, che pagano anche gli elettori del sottoscritto; il giornalista Rai, inoltre, agisce non tenendo in considerazione i principi cardine su cui dovrebbe basarsi il servizio pubblico radiotelevisivo, cioè la correttezza, la completezza, l'imparzialità e il pluralismo dell'informazione, nonché i fondamenti della deontologia professionale dell'ordine a cui appartiene, abusando palesemente della funzione di conduttore che attualmente svolge;

il conduttore, in particolare, escludendo, in maniera discriminatoria, lo scrivente dalla partecipazione ai dibattiti su rilevanti questioni relative a temi su cui egli aveva assunto un ruolo politico determinate e, per certi versi, insostituibile, ha esercitato in maniera distorta e sviata le proprie funzioni, cagionando, così, un rilevante pregiudizio, non solo alla persona dell'interrogante, ma anche al suo ruolo istituzionale e allo stesso partito politico di Forza Italia, al quale è stata impedita la presenza alle discussioni per mezzo del suo rappresentante più competente tecnicamente e più qualificato istituzionalmente;

la Rai, come servizio pubblico, deve, al contrario, sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti delle re-

gole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così delicato come quello dell'informazione dei cittadini:

se i vertici Rai non intendano aprire un'indagine istruttoria sulla vicenda descritta in premessa e quali iniziative intendano assumere al fine di richiamare il giornalista Bruno Vespa a un corretto esercizio delle regole deontologiche del proprio ordine professionale in modo da assicurare il rispetto dovuto alla completezza delle esigenze informative del pubblico televisivo e da scongiurare, per il futuro, altri e analoghi atti odiosi di ostracismo e di discriminazione;

se i vertici Rai non intendano intervenire per ripristinare una normale presenza dei rappresentanti parlamentari e istituzionali dei maggiori soggetti politici, garantendo al sottoscritto – in quanto Presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati e membro della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai – una adeguata compensazione nella prossima stagione televisiva, necessaria a riequilibrare l'evidente discriminazione subita nell'ultimo anno, con grave danno all'interrogante e alla forza politica che rappresenta.

(626/3040)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Il quadro normativo di riferimento stabilisce che i programmi di informazione e approfondimento «sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca [...] nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo».*

*Si tratta pertanto, in altri termini, di un pluralismo di argomenti e non di soggetti: infatti «ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo di chiarezza».*

*Ancora, la sentenza del TAR del Lazio N. 03897/2014 stabilisce, tra l'altro, che: «la libertà d'informare include anche quella di stabilire a quali informazioni politico-sociali l'opinione pubblica sia maggiormente interessata in un determinato momento».*

*BRUNETTA, CENTEMERO. – Al Presidente e al direttore generale della Rai. – Premesso che:*

il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo Unico della radiotelevisione» all'articolo 3 stabilisce che la Rai, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, deve realizzare una programmazione che sia in linea con i principi del pluralismo dei mezzi di comunicazione, a tutela della libertà di espressione di ogni individuo,

dei principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità dell'informazione, anche riguardo alle diverse opinioni e tendenze politiche e sociali;

la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante «Ordinamento della professione di giornalista» all'articolo 2 stabilisce che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori»;

il contratto nazionale di servizio 2010-2012 stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, all'articolo 4 comma 1, stabilisce che «la Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, e garantisce un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità nel rispetto della dignità della persona, contribuendo in tal modo a garantire la qualità dell'informazione della concessionaria»;

la Corte di Cassazione con sentenza n. 16236/2010 ha precisato che, quando si tratta del cosiddetto «giornalismo di inchiesta» – il quale provvede ad attingere direttamente l'informazione – gli obblighi del giornalista, connessi al generale limite della verità oggettiva della notizia pubblicata, si sostanziano nel rispetto dei principi etici e deontologici dell'attività professionale;

«FuoriRoma» è una trasmissione condotta dalla giornalista Concita De Gregorio e trasmessa su RaiTre;

lo scorso 15 maggio è andata in onda una puntata in cui, oltre a raccontare la storia e le peculiarità della città Cagliari, la giornalista Concita De Gregorio ha intervistato Massimo Zedda, attuale sindaco di Cagliari;

il dialogo tra la giornalista ed il sindaco Zedda è stato chiaramente finalizzato a concedere un ampio spazio alla figura dell'attuale primo cittadino di Cagliari ed in particolar modo al suo percorso politico e alla sua attività amministrativa;

la giornalista ha altresì sottolineato come Zedda «abbia restituito al popolo rosso l'orgoglio di un'appartenenza politica andata per molti anni in sonno» denigrando in questo modo quanto è stato fatto dai precedenti governi di centro destra;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto da parte dei suoi giornalisti delle regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un ambito così importante come quello dell'informazione dei cittadini;

si chiede di sapere:

quali iniziative tempistiche i vertici Rai intendano intraprendere al fine di fornire il diritto alla completa e obiettiva informazione dei cittadini



e il rispetto del pluralismo nell'informazione all'interno dei programmi di approfondimento politico del servizio pubblico radiotelevisivo.

(627/3044)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Il concept del programma «Fuori Roma» è incentrato sul racconto della politica e dei suoi protagonisti fatto direttamente nei luoghi dove la politica agisce quotidianamente: le città, i comuni, ecc.. Il programma vuole raccontare la quotidianità della gestione della cosa pubblica nonché le ragioni che hanno portato alla vittoria di un amministratore locale e quelle che, al contrario, hanno determinato la sconfitta degli avversari.*

*La conduttrice Concita De Gregorio, taccuino alla mano, costruisce un racconto-inchiesta molto approfondito analizzando il contesto sociale, economico e politico di una determinata area e intervistando i principali protagonisti della scena politica locale. Il sindaco in carica è il punto di partenza di un viaggio che tocca tutte le realtà del territorio messo sotto la sua lente di ingrandimento.*

*Raccolti tutti gli elementi determinanti e sentiti i protagonisti chiave, Concita De Gregorio avanza ipotesi, disegna scenari, esamina i fatti, cosa normale e naturale per un giornalista che deve decodificare i cambiamenti in atto nella società. Soprattutto, non esprime giudizi personali per orientare lo spettatore ma fornisce strumenti di riflessione, con l'obiettivo di svolgere un lavoro accurato e imparziale.*

*Nel complesso, dallo scorso autunno sono state realizzate 27 puntate (che hanno toccato 27 città diverse), rappresentando in modo molto equilibrato tutte le forze politiche che governano a livello locale.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 5 luglio 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14.

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

**Audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Carlo Tavecchio, del Direttore Generale della lega nazionale professionisti B Paolo Bedin e del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda)*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e commissario della Lega di Serie A, Carlo Tavecchio, del Direttore Generale della lega nazionale professio-

nisti B, Paolo Bedin, in sostituzione del vice presidente Andrea Corradino, impossibilitato a partecipare, e del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina.

L'audizione rientra nel filone d'inchiesta dedicato al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio professionistico.

Carlo TAVECCHIO, *presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e commissario della Lega di Serie A*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Indi Gabriele GRAVINA, *presidente della Lega Pro*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Marco DI LELLO (*PD*), Angelo ATTAGUILE (*LNA*) e i senatori Franco MIRABELLI (*PD*), Franco CARDIELLO (*PD*), Luigi GAETTI (*M5S*), Stefano ESPOSITO (*PD*), Stefano VACCARI (*PD*), ai quali rispondono gli auditi.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Presidente Tavecchio, il direttore generale Bedin e il Presidente Gravina per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che una delegazione della Commissione, si recherà in missione giovedì 13 luglio a Trento per un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata in Trentino – Alto Adige; mercoledì 19 e giovedì 20 luglio a Palermo, in occasione delle commemorazioni del 25° anniversario della strage di via D'Amelio; lunedì 24 e martedì 25 luglio a Genova, per un approfondimento sulla situazione della criminalità organizzata in Liguria.

Informa infine che è pervenuta dal Consiglio Superiore della Magistratura la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge istitutiva, per l'incarico di collaborazione a tempo parziale della dottoressa Marzia Eugenia Sabella, Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Palermo.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Giorgio BRANDOLIN

*La seduta inizia alle ore 14,05.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione del Capo del III Reparto-Operazioni della Guardia di finanza, generale di divisione Stefano Screpanti**

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il generale di divisione Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione. Chiede su un passaggio specifico che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di proseguire l'audizione odierna in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Il generale di divisione Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza*, conclude quindi il suo intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Luis Alberto ORELLANA (*MISTO*) e Paolo ARRIGONI (*LNA*) e, a più riprese, Giorgio BRANDOLIN, *presidente*.

Risponde il generale di divisione Stefano SCREPANTI, *Capo del III Reparto Operazioni della Guardia di finanza*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione. Chiede su un passaggio specifico che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, apprezze le circostanze, propone di proseguire l'audizione odierna in seduta segreta.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Giorgio BRANDOLIN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il generale Screpanti, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15.*

**COMITATO PARLAMENTARE  
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria  
303<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
STUCCHI*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

La relatrice, onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*), prosegue nell'illustrazione dello schema di regolamento all'ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) e i senatori CASSON (*Art.1-MDP*), CRIMI (*M5S*) e MARTON (*M5S*).

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 5 luglio 2017

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,45 alle ore 15,15.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

- il dottor Donadio e il colonnello Occhipinti di compiere, con l'ausilio delle competenti strutture della Guardia di finanza, accertamenti su alcuni immobili in Roma;
- il tenente colonnello Giraudo e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
- il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
- il dottor Donadio, il colonnello Occhipinti e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

- la dottoressa Tintisona di acquisire presso le competenti strutture della Polizia di Stato documentazione relativa al filone di indagine su una presunta base brigatista nell'area della Balduina;
- il dottor Donadio di svolgere gli approfondimenti su una persona al corrente dei fatti, come da sua nota istruttoria del 21 giugno 2017;
- il generale Scriccia di acquisire la documentazione processuale relativa alla vicenda del presunto rapporto tra Francesco Delfino e Alessio Casimirri (fascicolo 11792/94 I della Procura della Repubblica di Roma), nonché di svolgere un approfondimento sul colonnello Demetrio Cogliandro;
- il GICO della Guardia di Finanza di svolgere alcuni accertamenti su elicotteri in volo nell'area di Roma il 16 marzo 1978;
- il dottor Donadio, il colonnello Pinnelli, il capitano Di Prete di compiere alcuni accertamenti su Giustino De Vuono;
- il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo a compiere alcuni approfondimenti, anche tramite l'acquisizione di sommarie informazioni testimoniali, su luoghi di detenzione di Moro;

Comunica inoltre che:

- il 30 giugno 2017 è stata acquisita agli atti una lettera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma relativa ad accertamenti di natura tecnica;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alle ricerche compiute presso gli archivi dell'AISE in relazione alla libreria Calusca di Milano e a una serie di personaggi in relazione con essa;
- nella stessa data sono state acquisite agli atti due note, di libera consultazione, trasmesse dal dottor Salvini in occasione dell'audizione di Bassam Abu Sharif;
- nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato un verbale, riservato, di operazioni compiute all'AISE in relazione all'acquisizione di documentazione su Robert Cunningham;
- nella stessa data il dottor Mastelloni ha depositato il verbale, segreto, di sommarie informazioni rese da una persona informata dei fatti, nonché una raccolta di documentazione, segreta, dell'Arma dei Carabinieri, che sarà acquisita in copia;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa al tema dei presunti rapporti tra Alessio Casimirri e Francesco Delfino;
- il 3 luglio 2017 il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, relativa ad accertamenti su uno stabile in Roma;
- il 4 luglio 2017 è stata acquisita agli atti una nota, riservata, del capo di gabinetto del Ministero dello sviluppo economico, relativa a documentazione di interesse dell'inchiesta parlamentare.



Comunica poi che si è convenuto di inviare un quesito scritto al dottor Luigi Carli sulle tematiche oggetto della sua audizione presso la Commissione.

Comunica infine che il deputato Alessandro Naccarato ha richiesto di poter disporre della documentazione di libera consultazione relativa alla scuola di lingue Hypérion. Come previsto dall'articolo 3, comma 2, della deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e documenti, adottata nella riunione dell'Ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014, saranno dunque trasmessi al deputato Naccarato i seguenti documenti liberi: 385/1; 414/1; 438/1; 455/1; 594/1; 867/1.

Indi propone di proseguire i lavori in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente* dichiara conclusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria  
63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente  
LAI*

*La seduta inizia alle ore 13,15.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Chiede ai signori Francesco e Antonio D'Alesio, dirigenti dell'omonima società navale, se ritengono che il loro intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

Gli auditi e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

### **Audizione dei signori Francesco e Antonio D'Alesio, dirigenti dell'omonima società navale**

Dopo aver visto una riproduzione del filmato da lui girato la sera del 10 aprile 1991, il signor Antonio D'ALELIO ricostruisce le ore immedia-

tamente precedenti la tragedia, quando posizionò il proprio telescopio sul terrazzo di casa e osservò la petroliera individuando con precisione il simbolo dell'Agip. Una volta viste le fiamme dal mare, avvisò i parenti che erano in casa, prese la propria telecamera e la radio VHF e registrò le immagini e le comunicazioni radio di quei momenti.

Il signor Francesco D'ALESIO ricorda di aver osservato la petroliera prima dell'impatto dal telescopio e di essersi poi allontanato dalla terrazza. Dopo l'impatto, tornò sulla terrazza e notò delle lingue di fuoco levarsi dal mare. Rammenta l'apprensione in famiglia per il timore che fosse coinvolto un mezzo della propria flotta. Il giorno dopo portò la registrazione effettuata da Antonio D'Alesio alla redazione dell'emittente «Telegranducato».

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone domande sulla visibilità della rada e su quanto osservarono e ascoltarono via radio gli auditi la sera della tragedia.

Il signor Francesco D'ALESIO ricorda di aver individuato distintamente il fumaiolo della petroliera intorno alle ore 20.

Il signor Antonio D'ALESIO precisa che il telescopio non si presta ad osservazioni analoghe a quelle che possono essere fatte da un binocolo. Informa che un'interruzione nella registrazione delle conversazioni fu dovuta probabilmente a un calo dell'alimentazione degli apparati radio.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) formula quesiti sul punto di osservazione degli auditi, sull'incendio e sulla posizione dell'Agip Abruzzo nonché sulla direzione del fumo.

Il signor Francesco D'ALESIO afferma che non è possibile fornire valutazioni puntuali sulle distanze e sull'entità dell'incendio. Ricorda chiaramente tre esplosioni in mare relativamente vicine nel tempo. Informa altresì che, verso la mezzanotte, il fumo dell'incendio arrivò su viale Italia e che molte erano le persone che si erano riversate sul lungomare.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) chiede agli uditi se abbiano avvertito un boato prima di vedere le fiamme in mare e come giudichino le comunicazioni radio del comandante della petroliera.

Il signor Francesco D'ALESIO, dopo aver precisato le novità introdotte a livello tecnico negli ultimi anni nel campo della navigazione, informa che non udì un'esplosione perché al momento dell'impatto era nella sua abitazione a vedere la partita. Ipotizza che il comandante Superina abbia parlato di bettolina e non di una nave perché vide, in un momento di grande concitazione, il traghetto completamente avvolto dalle fiamme.

Il signor Antonio D'ALESIO conferma di non aver udito un'esplosione, ma di essere stato attratto dal bagliore dell'incendio.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede precisazioni sulla sagoma dell'Agip Abruzzo individuata dagli auditi. Domanda altresì se in famiglia vi era apprensione per le loro bettoline.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) riporta dichiarazioni rese dagli uditi all'autorità giudiziaria nel 1993 relativamente a quanto videro dal proprio terrazzo.

Il signor Antonio D'ALESIO non ricorda di aver visto altre porzioni di nave oltre al fumaiolo. All'epoca non aveva un quadro preciso della flotta della sua società. Conferma però lo stato di apprensione dei propri familiari per le bettoline dell'azienda. Precisa che l'apparato radio che aveva in casa serviva solo per l'ascolto. Era presente nel 1991 un ponte radio che collegava le bettoline della propria azienda con l'ufficio presente in porto che a quell'ora era chiuso.

Il signor Francesco D'ALESIO puntualizza che, in condizioni di emergenza, le frequenze radio devono essere lasciate libere per i soggetti coinvolti.

Il senatore URAS domanda se gli auditi abbiano avuto contezza dello stato generale della rada.

Il signor Antonio D'ALESIO precisa che non ebbe una visione generale della rada con il suo telescopio.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone domande sulla duplicazione della registrazione audio-video effettuata la notte della tragedia.

Il PRESIDENTE domanda perché il nastro con la registrazione audio-video fu consegnato a «Telegranducato» e non alla polizia giudiziaria.

Il signor Francesco D'ALESIO risponde che la scelta di portare il nastro a «Telegranducato» fu presa istintivamente, senza coinvolgere gli altri parenti, affinché fosse chiaro che non erano state coinvolte le bettoline della flotta di famiglia.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza, tenuto il 27 giugno scorso ha inteso avvalersi della collaborazione del dottor Ackermann.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul femminicidio, nonché su ogni forma**  
**di violenza di genere**

Mercoledì 5 luglio 2017

**Plenaria**

**13ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PUGLISI**

*Interviene la senatrice Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, accompagnata dalla dottoressa Alessandra Belloni, Dirigente dell'Ufficio legislativo.*

*La seduta inizia alle ore 13.05*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione della senatrice Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresì che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

L'audita e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere preventivamente in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

**Audizione della senatrice Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

La PRESIDENTE introduce l'intervento della ministra Valeria Fedeli.

La ministra FEDELI svolge una relazione illustrando l'evoluzione della normativa italiana e internazionale sul tema della violenza di genere ed evidenziando poi il ruolo del sistema scolastico per l'osservazione, la prevenzione e il sostegno in tale ambito. Ricorda le iniziative adottate dal suo Ministero, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionale, al fine di favorire la formazione del corpo docente e la diffusione fra gli studenti di una cultura di parità, di rispetto e di risoluzione dei conflitti, al fine di favorire il superamento degli stereotipi di genere e di scongiurare comportamenti e atteggiamenti discriminatori e violenti.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA (PD), PADUA (PD), LO MORO (Art.1-MDP), SCIBONA (M5S), LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)) e FAVERO (PD).

Dopo che la ministra FEDELI ha replicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE**

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 11 luglio, alle ore 13, e mercoledì 12 luglio, alle ore 13, per audizioni. In particolare nella giornata di martedì saranno ascoltati in libera audizione i rappresentanti dell'Associazione donne per non subire violenza di Bologna, mentre mercoledì 12 luglio saranno ascoltati i rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane.

*La seduta termina alle ore 14.10.*

## **ERRATA CORRIGE**

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 760 di martedì 4 luglio 2017, seduta n. 402 della Commissione giustizia (2<sup>a</sup>) apportare le seguenti modifiche:

– a pagina 38, *terzultima riga*, sostituire le seguenti parole: «è dunque rinviato» con le seguenti: «è, infine, rinviato»;

– *eliminare la penultima riga.*

